

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Oggetto: CUP 9677 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "*Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti*" - Proponente Perna Ecologia S.p.A – **Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. Rapporto Finale del 28/05/2024**

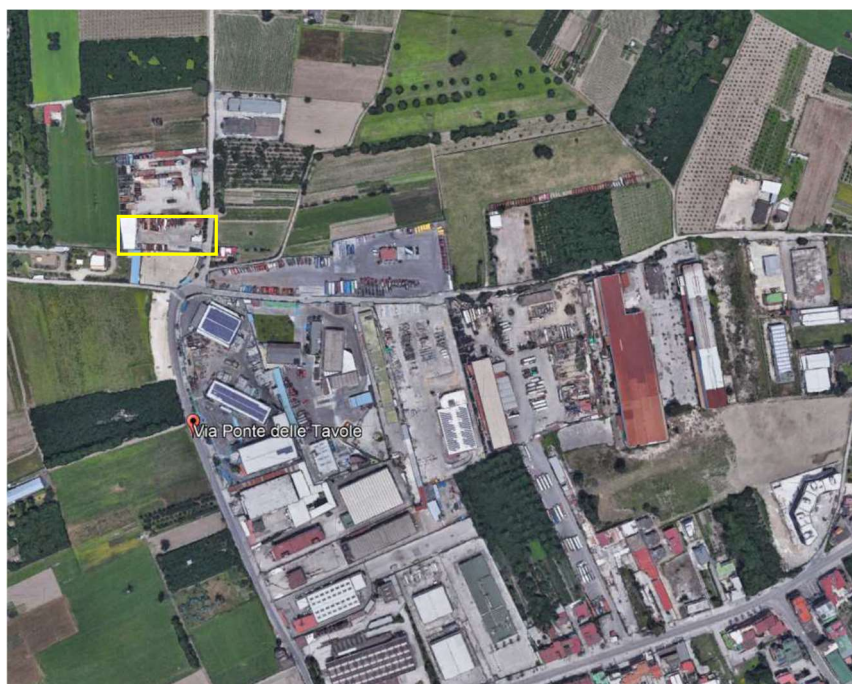
1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto presentato è ascrivibile alle tipologie individuate nell'Allegato IV "*Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*" alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ai seguenti punti:

- punto 7, lettera r) "*impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)*";
- punto 7, lettera t) "*impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)*";
- punto 7, lettera z.a.) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*";
- punto 7, lettera z.b. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*".

Nell'istanza presentata allo STAFF 50.17.92 "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania è stato riportato che il progetto è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale tenuto conto di quanto disposto con Decreto Dirigenziale n.68 del 4 febbraio 2016 conclusivo di precedente procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale esperita ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 nella formulazione *illo tempore* vigente.

L'area di ubicazione dell'impianto in progetto sorge nel comune di Marigliano (NA), alla via Ponte delle Tavole; il lotto è identificato in catasto al foglio 15, particella 611, di superficie complessiva pari a circa 3.448 mq e presenta forma pressoché rettangolare. Il contesto di inserimento risulta caratterizzato dalla presenza di ulteriori insediamenti produttivi. Nel vigente Piano Urbanistico Comunale l'area è classificata come "*attività produttive e turistico ricettive esistenti*". L'area di impianto è completamente recintata con muro perimetrale di altezza pari a 3 metri.



Inquadramento geografico-territoriale di dettaglio

L'area dell'impianto risulta collegata alla viabilità extraurbana esistente grazie alla sua vicinanza all'asse di supporto Nola-Villa Literno e all'autostrada A30, da cui risulta raggiungibile in circa 2 km.

Le modifiche previste nell'ambito del progetto di variante sostanziale di impianto di gestione rifiuti esistente sono di seguito indicate:

- modifica codici EER, con eliminazione di alcuni codici ed integrazione di altri;
- modifica del layout, con integrazione di una sezione di stoccaggio rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra ed integrazione di attività di pretrattamento dei rifiuti mediante selezione ed adeguamento volumetrico da realizzarsi all'interno di nuovo capannone in adiacenza a quello esistente;
- integrazione di attività di recupero R3 per la carta, ai fini della produzione di EOW ai sensi del DM 188/2020.

Nello stato di fatto, l'attività di stoccaggio di materiali di rifiuto svolta nell'opificio si realizza all'interno di una struttura coperta avente superficie di circa 570 mq., la quale presenta un sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali recapitante in vasche a tenuta.

Con riferimento alla variante sostanziale proposta, la Società proponente, per esigenze aziendali, intende effettuare una modifica delle tipologie di rifiuti che l'impianto è autorizzato a gestire, con inserimento di tipologie oggi non autorizzate ed eliminazione di tipologie oggi autorizzate.

Il progetto prevede, inoltre, una modifica del layout autorizzato, consistente nell'introduzione di una sezione dedicata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra e nell'introduzione di un'area di selezione ed adeguamento volumetrico dei rifiuti solidi che sarà posta all'interno di una nuova area coperta da realizzare nell'area allo stato adibita a piazzale. Alle attività già svolte presso l'impianto,

il progetto di variante sostanziale prevede si affianchino alcune attività lavorative finalizzate allo sviluppo dell'attività della Società proponente, come di seguito elencate: stoccaggio di rifiuti liquidi in serbatoi, selezione e cernita di rifiuti con adeguamento volumetrico (triturazione e pressatura) e produzione di EOW di carta e cartone.

Il quantitativo totale massimo dei rifiuti in ingresso stoccabili nell'impianto ammonterà a 306,5 tonnellate, di cui 49 tonnellate di rifiuti pericolosi e 257,5 tonnellate di rifiuti non pericolosi. Nella documentazione si riporta in proposito che il quantitativo di rifiuti soggetti a rischio incendio presenti all'interno dell'impianto sarà inferiore al limite stabilito dalla DGR n.223/2019, pari a 2.000 mc in area coperta e 3.000 mc in area scoperta, e comunque al limite imposto dal Certificato di Prevenzione Incendi. Si riporta, ancora, che, in merito ai criteri della DGR n.8/2019, la superficie di stoccaggio dei rifiuti in ingresso risulta inferiore all'80% della superficie a disposizione, definita come *“l'intera superficie interna al perimetro aziendale disponibile per il transito dei veicoli in ingresso/uscita e la movimentazione dei materiali”*.

Nella documentazione sono riportati, in specifica tabella, i quantitativi di rifiuti gestibili nell'impianto allo stato attuale e previsti secondo il progetto di variante sostanziale, suddivisi per gruppi di tipologie di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi. I valori riportati corrispondono, in totale, nello stato di progetto, per i rifiuti non pericolosi, a 126 tonnellate al giorno di rifiuti gestibili nell'impianto (rispetto a 48,2 tonnellate al giorno nello stato attuale) ed a 32.750 tonnellate l'anno di rifiuti gestibili nell'impianto (rispetto a 12.049,66 tonnellate l'anno nello stato attuale), e per i rifiuti pericolosi a 49,9 tonnellate al giorno di rifiuti gestibili nell'impianto (rispetto a 50 tonnellate al giorno nello stato attuale) ed a 12.683 tonnellate l'anno di rifiuti gestibili nell'impianto (rispetto a 12.683,3 tonnellate l'anno nello stato attuale).

2. ITER PROCEDIMENTO

- Con istanza acquisita al prot. reg. 181491 del 04/04/2023 la società Perna Ecologia S.p.A ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *“Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti”*;
- con nota prot. reg. n. 185754 del 05/04/2023, trasmessa a mezzo pec in data 06/04/2023, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata da parte dei soggetti coinvolti e far pervenire allo Staff Valutazioni Ambientali (oggi Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali) le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione;
- entro il suddetto termine è pervenuta la richiesta di perfezionamento della UOD 501708 prot.reg. 217304 del 26/04/2023 riscontrata dal proponente a mezzo pec in data 22/05/2023. Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta;
- in data 20/07/2023 è stato pubblicato l'avviso per l'avvio della consultazione pubblica;

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- con nota prot. 369669 del 20/07/2023 è stato avviato il procedimento, informando tutti i soggetti coinvolti dei termini del procedimento;
- **nel primo periodo di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni;**
- con nota prot. 439291 del 15/09/2023 è stata formulata la richiesta di chiarimenti ed integrazioni, assegnando 30 giorni per il riscontro alle richieste formulate dalla UOD 50 17 08 con prot. 425168 del 08/09/2023 e dalla VIA;
- con nota prot. 456720 del 26/09/2023 la UOD 50 17 08 ha trasmesso il DD n. 327 del 12/09/2023 di presa d'atto di una variante non sostanziale finalizzata alla sostituzione dei containers impiegati come uffici e archivio con una struttura fissa in acciaio e vetro, il tutto su area interna all'impianto e già impermeabilizzata;
- con nota del 13/10/2023 la società Perna Ecologia S.p.A ha richiesto una sospensione di 60 giorni dei termini per il riscontro alla nota prot. 439291 del 15/09/2023, sospensione accordata con nota prot. 491213 del 13/10/2023;
- con prot. 198917 del 17/10/2023 l'ASL Napoli 3, UOPC 1, ha trasmesso il proprio parere sfavorevole;
- la società Perna Ecologia S.p.A ha riscontrato la nota prot. 439291 del 15/09/2023 in data 02/11/2023 con la documentazione acquisita al prot. 527357 del 02/11/2023;
- con prot. 68111/2023 del 03/11/2023 l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha trasmesso il proprio parere interlocutorio;
- in data in data 06/11/2023 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha pubblicato l'avviso per la seconda consultazione pubblica;
- con nota prot. 533222 del 06/11/2023 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, dando contestualmente informativa della nota dell'ARPAC, della pubblicazione dell'avviso e della documentazione trasmessa dal proponente, ed ha richiesto al Prefetto di Napoli l'individuazione del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;
- **nel secondo periodo di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni;**
- con pec del 20/12/2023 la società Perna Ecologia S.p.A ha trasmesso delle integrazioni spontanee a riscontro della nota ARPAC prot. n.0068111/2023 del 03/11/2023
- con nota prot. 161/2024 del 02/01/2024 l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha trasmesso il proprio parere favorevole;
- con nota prot. 6963 del 08/01/2024 il Prefetto di Napoli ha designato il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (RUAS);
- con nota prot. 5399 del 09/01/2024 l'ASL NA 3 UOPC 1 ha formulato alcune richieste ai fini dell'espressione del proprio parere;
- con pec del 09/01/2024 l'EIC ha trasmesso il proprio parere prot. 546 del 09/01/2024, favorevole con prescrizioni;

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- con nota prot. 1186 del 09/01/2024 il Comandante dei VV FF Comando Provinciale di Napoli ha delegato l'arch. Domenico Caputo con riferimento alla funzione di RUAS;
- in data 09/01/2024 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 3749 del 10/01/2024 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso il parere favorevole della Direzione Tecnica Ambiente P.G. 1401 del 04/01/2024;
- con nota prot. 1165 del 10/01/2024, a firma dei responsabili dei Settori Ambiente e Urbanistica, il Comune di Marigliano ha trasmesso le DCC nn. 22/2016 e 36/2017 ed ha comunicato alcune specifiche riferite al progetto;
- con nota prot. 19679 del 12/01/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del Resoconto della seduta della Conferenza del 09/01/2024, ha evidenziato alcune circostanze ed ha programmato la seconda seduta della Conferenza per il 12/03/2024;
- in data 12/02/2024 la società Perna Ecologia S.p.A. ha trasmesso della documentazione integrativa come preannunciato in Conferenza;
- con nota prot. 8793 del 11/03/2024, a firma dei responsabili dei Settori Ambiente e Urbanistica, il Comune di Marigliano ha espresso parere sfavorevole per tutte le motivazioni rappresentate nella predetta nota;
- con nota prot. 58297 del 11/03/2024 dell'ASL Napoli SUD ha espresso il proprio parere sfavorevole per tutte le motivazioni rappresentate nella predetta nota;
- in data 12/03/2024 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- durante la seduta della Conferenza del 12/03/2024 il RUAS ha trasmesso con mail il parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco prot. 11626 del 28/02/2024;
- con nota prot. 137347 del 15/03/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del Resoconto della seduta della Conferenza del 12/03/2024, ha evidenziato alcune circostanze ed ha programmato la terza seduta della Conferenza per il 12/04/2024;
- con pec del 22/03/2024 la società Perna Ecologia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni ai pareri sfavorevoli del Comune di Marigliano e dell'ASL NA 3 SUD come preannunciato in Conferenza;
- con pec del 11/04/2024 il Comune di Marigliano ha trasmesso la nota prot. 12306 del 11/04/2024 riportante le proprie controdeduzioni alle osservazioni della società Perna Ecologia S.p.A. e la conferma del proprio parere sfavorevole;
- con pec del 12/04/2024 l'ASL Napoli Nord ha trasmesso la nota prot. 81840 del 12/04/2024 riportante le proprie controdeduzioni alle osservazioni della società Perna Ecologia S.p.A. e la conferma del proprio parere sfavorevole;
- **in data 12/04/2024 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 192838 del 16/04/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del Resoconto della seduta del 12/04/2024 ed ha programmato la quarta seduta della Conferenza per il giorno 22/04/2024;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- **in data 22/04/2024 si è svolta la quarta seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 215379 del 30/04/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della Bozza di Rapporto Finale del 22/04/2024, ha assegnato dieci giorni per la formulazione di eventuali osservazioni ed ha programmato la quinta seduta della Conferenza per il giorno 27/05/2024;
- con pec del 10/05/2024 la società Perna Ecologia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni alla Bozza di Rapporto Finale del 22/04/2024;
- con DD n. 119 del 23/05/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha emanato il provvedimento di VIA;
- con nota prot. 17542 del 24/05/2024 il Responsabile del Settore III del Comune di Marigliano ha chiesto il rinvio della Conferenza del 27/05/2024 al 28/05/2024 per inderogabili impegni istituzionali;
- con mail del 24/05/2024 la Responsabile del Procedimento ha comunicato lo spostamento della seduta della Conferenza al 28/05/2025;
- **in data 28/05/2024 si è svolta la quinta seduta della Conferenza di Servizi;**
- con pec del 28/05/2024 il Comune di Marigliano ha trasmesso la nota prot. 17866 del 28/05/2024, acquisita durante la Conferenza di Servizi.

3. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 09/01/2024

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente PAUR VIA (lascia la seduta alle ore 11.00)	
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Responsabile del Procedimento PAUR Dott. Sergio Scalfati, istruttore VIA, e ing. Domenico Capocotta, funzionario. Esperti PNRR a supporto dell'istruttoria: Diana Bettini e Francesco Messineo	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Dott.ssa Monica Montanaro	Mail del 09/01/2024
ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1	Dott. Vincenzo Parrella, Responsabile	
Comune di Marigliano	Ing. Giuseppe Terracciano, Responsabile Ufficio Ecologia Ing. Andrea Cicarelli, Responsabile Ufficio Urbanistica	
Città Metropolitana di Napoli	ASSENTE	
Ente Idrico Campano	ASSENTE	
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE	
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Arch. Domenico Caputo, RUAS	Nomina RUAS prot. 6963 del 08/01/2024 Delega prot. 1186 del 09/01/2024

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
ARPAC Dipartimento di Napoli	ASSENTE	
ARPAC Direzione Generale	ASSENTE	
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Area Metropolitana di Napoli	ASSENTE	
Ente D'Ambito Napoli3	ASSENTE	

Per la società Perna Ecologia S.p.A. sono presenti Fabio Moretti (amministratore unico) che illustra i presenti come segue: l'ing. Marco Raia (consulente, delega 02/2024 del 03/01/2024), Perna Paolino (azionista società), dott. Vincenzo Guadagno (referente aziendale del procedimento), geom. Antonio Esposito Corcione (consulente).

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
2. verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
3. illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
4. esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi
5. varie ed eventuali.

PUNTO 1 definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

La dott.ssa Carotenuto illustra l'ordinario andamento della Conferenza, che, secondo gli Indirizzi Operativi VIA ex DGR 613/2021, ai sensi della quale è stata trasmessa l'istanza, si svolge ordinariamente in tre sedute, per una durata massima di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della presente Conferenza di Servizi. La dott.ssa Carotenuto ricorda anche **le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006.**

Inoltre, ricorda che i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispongono quanto segue:

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. **Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto.** Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale **nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.**

Pertanto, fermo restando l'intervento in Conferenza di tutti i soggetti invitati a vario titolo a partecipare, la posizione definitiva, univoca e vincolante delle amministrazioni statali e non statali deve essere espressa dal Rappresentante Unico, ove nominato nel caso delle Amministrazioni diverse dallo Stato.

La dott.ssa Carotenuto chiede se ci sono interventi sugli aspetti procedurali della Conferenza. Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

PUNTO 2 verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

La dott.ssa Carotenuto con il contributo dei presenti procede a verificare le competenze dei soggetti a vario titolo invitati a partecipare al procedimento sulla scorta dei "titoli" (autorizzazioni, concessioni, Nulla Osta, pareri, ecc. necessari per la realizzazione e l'esercizio del Progetto) richiesti dal proponente ed i "titoli" per i quali gli stessi sono chiamati ad esprimersi, con l'eventuale specifica del "titolo" già rilasciato.

SOGGETTO	"TITOLO"	STATO
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Provvedimento di VIA	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs	

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
	152/2006 che sostituisce/ricomprende: Autorizzazione rifiuti, Autorizzazione emissioni in atmosfera Nulla osta acustico, competenze in materia urbanistica/sanitaria, classificazione industria insalubre (TULS, art. 216), permesso di costruire Parere igienico sanitario Autorizzazione allo scarico	
ASL NA 3 Sud	Parere igienico sanitario	Prot. 58297 del 11/03/2024 dell’ASL Napoli SUD Parere sfavorevole
Comune di Marigliano	Nulla osta acustico, competenze in materia urbanistica/sanitaria, classificazione industria insalubre (TULS, art. 216), permesso di costruire	
Città Metropolitana di Napoli	Parere in qualità di Ente di Controllo	
Ente Idrico Campano	Autorizzazione allo scarico	Prot. 546 del 09-01-2024 Parere favorevole con condizioni e prescrizioni (se ne dà lettura)
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	-	La società riferisce di aver inserito l’AdB per prassi anche in assenza di competenza

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Parere preventivo Certificazione antincendio DPR 152/2011	
ARPAC Dipartimento di Napoli	Parere nell’ambito dell’AU 208	Parere favorevole prot. 161/2024 del 02/01/2024 (se ne dà lettura)
ARPAC Direzione Generale	-	
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Area Metropolitana di Napoli	-	Da verificare l’eventuale competenza ad esprimersi sul progetto
Ente D’Ambito Napoli3	-	

Il dott. Parrella chiede di chiarire le motivazioni per le quali il progetto è stato sottoposto a VIA.

Il dott. Scalfati riferisce che nella documentazione presentata la società proponente riporta che l’istanza di VIA è stata presentata a seguito di una verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi nel 2017, che ha assoggettato a VIA il progetto della Perna Ecologia all’epoca presentato. Pertanto la società ha deciso di presentare istanza di VIA per il progetto di cui trattasi, pur afferendo lo stesso a tipologie riportate nell’Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006. , in quanto questo comprende le attività all’epoca facenti parte del progetto assoggettato a VIA ed ulteriori attività.

L’ing. Raia della PERNA Ecologia conferma e precisa che il progetto attuale comprende le attività all’epoca facenti parte del progetto assoggettato a VIA ed ulteriori attività.

Sulla scorta della ricognizione effettuata risulta che i “titoli” da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente) sono i seguenti:

- Parere definitivo progetto Vigili del Fuoco Certificazione antincendio DPR 152/2011

PUNTO 3 illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente

L’ing Raia della società Perna Ecologia S.p.A. illustra il progetto comprensivo delle integrazioni e dei chiarimenti trasmessi.

PUNTO 4 esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

La dott.ssa Carotenuto dà la parola ai rappresentanti dei servizi intervenuti.

Il dott. Scalfati, con riferimento alla VIA, rappresenta in premessa di aver svolto le attività istruttorie con il supporto specialistico degli ingegneri Bettini, Capocotta, e Messineo. Di seguito vengono riportati gli esiti dell'istruttoria illustrati dagli istruttori.

Dalle attività istruttorie condotte, il riscontro trasmesso dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale trasmessa in allegato alla nota prot. n.439291 del 15 settembre 2023 dello STAFF 50.17.92 "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania è risultato esaustivo in relazione alle richieste formulate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11), 13), 15), 16), 20), 21), 22), 24), 29), 30), 31) e 32).

Tuttavia, in relazione alle richieste di integrazioni formulate con gli ulteriori punti riportati nel detto allegato alla nota prot. n.439291/2023, l'istruttoria condotta in relazione alla documentazione di riscontro trasmessa dalla Società proponente ha evidenziato la necessità che sia assicurata la piena coerenza dei contenuti riportati nei diversi elaborati descrittivi e grafici trasmessi (sussistendo ancora alcune discrasie tra gli stessi) e di acquisire riscontro in relazione ad approfondimenti e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della valutazione di competenza.

In particolare:

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 7) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha inviato planimetria aggiornata (elaborato denominato "*1.3.2 – Planimetria generale dell'impianto: stato attuale e stato di variante*" rev.01 datata 27 ottobre 2023) nella quale la cella dedicata ai rifiuti sanitari è stata indicata con la sigla "box" (provvedendo ad esplicitare nella legenda simbologia che trattasi della cella per sanitari),

si chiede che tali elementi informativi siano riportati anche nello Studio di Impatto Ambientale revisionato, nel quale gli stessi non sono stati raffigurati nella planimetria riportata;

- con riferimento alle richieste di integrazioni formulate al punto 9) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, si rappresenta che:
 - relativamente alla tabella trasmessa dalla Società proponente in cui sono stati indicati i quantitativi (espressi in t/g ed in t/a) di rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzati e richiesti in autorizzazione con il progetto di variante sostanziale presentato, si chiede nuovamente che i detti quantitativi siano indicati per ciascun codice EER,
 - relativamente all'elenco indicativo delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti trasmesso dalla Società proponente, si chiede che, per i rifiuti già gestiti nell'impianto, nello stesso sia fornita indicazione precisa delle caratteristiche di pericolo,

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- relativamente alla tabella trasmessa dalla Società proponente in cui sono stati indicati i quantitativi di rifiuti stoccabili nei diversi settori dell'impianto, rilevato che non vi è congruenza tra la descrizione della tipologia di rifiuti stoccati nelle aree AI e AII nella stessa riportata e quella riportata nella legenda del layout (nel layout l'area AI è destinata ai rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi e l'area AII a quelli pericolosi), si chiede di modificare la detta tabella e lo Studio di Impatto Ambientale revisionato, si chiede, inoltre, di riportare nella tabella informazioni circa i settori B2, B3, B4 e B5,
- si chiede di trasmettere la scheda tecnica completa del trituratore Coparm Alten mod. DS 1500,
- con riferimento alla descrizione del ciclo di selezione ed adeguamento volumetrico di rifiuti plastici e gomma, si chiede di chiarire se le polveri possano essere generate anche dall'operazione di pressatura (a differenza del trituratore T1, la pressa P non è dotata di filtro a maniche; nello Studio di Impatto Ambientale è dichiarato l'impiego di "Pressa orizzontale idraulica COPARM mod. PC 50_s"; nel sito del produttore - <https://www.coparm.it/presse-industriali/pressa-serie-pc50/> -, tra gli optional della pressa, è elencato un "Impianto di aspirazione polveri su tramoggia", di cui non è prevista l'installazione nell'impianto in argomento),
- con riferimento alla descrizione del ciclo di selezione ed adeguamento volumetrico di legno e sughero, si chiede di chiarire se le polveri possano essere generate anche dall'operazione di pressatura (a differenza del trituratore T1, la pressa P non è dotata di filtro a maniche; nello Studio di Impatto Ambientale è dichiarato l'impiego di "Pressa orizzontale idraulica COPARM mod. PC 50_s"; nel sito del produttore - <https://www.coparm.it/presse-industriali/pressa-serie-pc50/> -, tra gli optional della pressa, è elencato un "Impianto di aspirazione polveri su tramoggia", di cui non è prevista l'installazione nell'impianto in argomento),
- con riferimento alla descrizione del ciclo di selezione ed adeguamento volumetrico di rifiuti tessili, considerato che non è previsto alcun trattamento di lavaggio/sterilizzazione dei rifiuti, si chiede di valutare la possibilità che si verifichino emissioni odorigene dai rifiuti in stoccaggio,
- con riferimento alla descrizione del ciclo di raggruppamento e ricondizionamento volumetrico di rifiuti pericolosi, si chiede di precisare se è imputabile a mero errore di trascrizione il fatto che, negli esempi di accorpamento senza triturazione riportati, il codice EER indicato è sempre il 160601* per il quale nella tabella delle caratteristiche di pericolosità riportata alla integrazione 9.2 si indicano solo le caratteristiche di pericolo HP8 e HP14 e non HP5 e HP6,
- relativamente al riscontro trasmesso dalla Società proponente in relazione alle caratteristiche dei contenitori di rifiuti di cui è previsto l'utilizzo nell'impianto ed alle schede tecniche degli stessi trasmesse dalla Società proponente, rappresentato che per i rifiuti pericolosi la scelta del contenitore più adatto dovrà essere eseguita sulla base delle caratteristiche di pericolo degli stessi, dimostrando la compatibilità tra rifiuto e contenitore, e che, sulla base delle informazioni fornite, con riferimento ai rifiuti solidi pericolosi tale scelta è allo stato verificabile e accettabile solo per il contenitore destinato allo stoccaggio delle batterie esauste, si chiede nuovamente alla Società proponente di procedere con la specifica dei contenitori che intenderà utilizzare per ciascun rifiuto solido pericoloso (anche indicando uno stesso contenitore per più codici EER laddove possibile);

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 10) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha rappresentato che i contenitori per i rifiuti liquidi sono costituiti da "bulk" della capacità massima di 1000 litri, poggiati su bacini di contenimento; che la sovrapposizione dei bulk avverrà tramite strutture di supporto, tipo scaffalature industriali, certificate dal fornitore; che, per questioni di sicurezza, il numero massimo di livelli di sovrapposizione sarà pari a tre; che, in alternativa ai bulk, per minori quantitativi di rifiuti, potranno essere adoperati fusti di minori dimensioni (60-120 litri, come da scheda tecnica inviata); che i bacini di contenimento saranno sottoposti a qualsiasi tipologia di contenitore, siano essi fusti e/o cisternette, nel rispetto dei criteri di cui alla DGRC n.8/2019; che, a rettifica di quanto indicato alle pagg. 218 e 226 dello Studio di Impatto Ambientale trasmesso unitamente all'istanza presentata, la capacità di progetto di contenimento dei due bacini previsti è pari a 50,06 mc per il bacino di contenimento C1 (alloggiante tre serbatoi da 30 mc ciascuno) ed a 96,21 mc per il bacino di contenimento C2 (alloggiante quattro serbatoi da 30 mc ciascuno); che gli eventuali contenitori danneggiati saranno gestiti come rifiuti prodotti e saranno depositati nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero/smaltimento nel rispetto dell'art.185bis del D.Lgs. n.152/06,

si chiede che siano fornite ulteriori informazioni in merito alla possibilità strutturale di sovrapposizione di tre livelli di cisternette in sicurezza per il personale e per l'ambiente (è stata fornita solo un'immagine di scaffalatura con due livelli di cisternette sovrapposti; non è stato specificato se le scaffalature sono fissate a murature e che resistenza offrono a sollecitazioni violente, es.: urti con muletto o altro) e che siano indicati i volumi di contenimento delle vasche poste sotto fusti e cisternette (nella documentazione trasmessa le vasche sotto i fusti non sono neppure graficizzate e quelle sotto le cisternette sovrapposte appaiono di volume esiguo);

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 12) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha specificato che: l'operazione di sgrigliatura condotta su rifiuti liquidi non pericolosi prevede l'impiego di attrezzatura dedicata in grado di realizzare processi di sgrigliatura, dissabbiatura e disoleazione; che il macchinario che sarà utilizzato è alimentato da tubazione fissa; che il rifiuto liquido passa attraverso una filtrococlea che rimuove le particelle solide più grosse, poi giunge in una vasca di sedimentazione dove le particelle sedimentate sono rimosse da un sistema di coclee ed infine giunge ad un carrello degrassatore che consente la rimozione dei grassi e degli olii; che i rifiuti prodotti dall'unità di sgrigliatura sono identificati dai codici EER 190801 – vaglio, 190802 - rifiuti prodotti dall'eliminazione della sabbia, 130507* - acque oleose prodotte da separatori olio/acqua, 190810*/130506* - miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09; che i rifiuti solidi saranno raccolti in appositi contenitori a tenuta mentre quelli liquidi in contenitori tipo bulk dotati di proprio bacino di contenimento, depositati all'interno dell'area B1c; che i rifiuti, separati, saranno avviati presso idonei impianti di recupero/smaltimento

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

terzi autorizzati, nel rispetto dei criteri di cui all'art.185/bis del D.Lgs. n.152/06; che la richiesta di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n.152/06 per tale attività è oggetto della istanza presentata ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.,

si chiede che sia chiarito come avviene la pulizia del macchinario al termine del trattamento di ciascuna tipologia di rifiuto liquido non pericoloso (allo scopo di assicurare la corretta separazione tra diverse tipologie di rifiuti liquidi);

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 14) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha rappresentato che i kit antisversamento saranno costituiti da kit ADR (di cui è stata trasmessa la scheda tecnica), adeguati a fronteggiare eventuali emergenze conseguenti lo sversamento accidentale di reflui liquidi pericolosi, evitandone l'afflusso alla rete fognaria; che ne saranno presenti due, la cui ubicazione è stata riportata in planimetria (rif. K1); che, tenuto conto della presenza di batterie esauste, saranno presenti anche apposite sostanze assorbenti dedicate all'eventuale sversamento accidentale di soluzione elettrolitica (di cui è stata trasmessa la scheda tecnica), la cui ubicazione è stata riportata in planimetria (rif. K2),

si chiede che nella planimetria indicata sia riportata l'ubicazione delle aree K1 e K2, allo stato, a differenza di quanto riportato nel riscontro, non rappresentate;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 17) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha inviato dichiarazione a firma del geom. Gianluca Romano, iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno al n.NAG06956G00769, resa ai sensi dell'ex Legge 818/84, attestante che *"all'interno del sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Marigliano (NA) in Via Ponte delle tavole, di proprietà della società Perna Ecologia S.p.a., non sono previsti, ad oggi, materiali, lavorazioni e impianti che determinano la presenza di ambienti con zone classificabili di tipo Atex secondo le norme CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): 2016 e CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-88): 2016"*,

rilevato che la dichiarazione fa riferimento ad impianto di gestione rifiuti "non pericolosi" e non anche di rifiuti pericolosi, come effettivamente è il caso dell'impianto in questione,

rilevato che la dichiarazione riporta che *"non sono previsti, ad oggi, materiali, lavorazioni e impianti che determinano la presenza di ambienti con zone classificabili di tipo Atex"* e, pertanto, non è riferita alle previsioni del progetto di variante in argomento,

rilevato che non risulta evidenza dei fattori considerati ai fini della dichiarazione resa e che, in particolare, la stessa abbia preso in considerazione tutti i fattori che potrebbero contribuire alla formazione di atmosfere ATEX nell'impianto (a titolo di esempio, e non quale elenco esaustivo, la presenza di rifiuti pericolosi e i trattamenti operati sui rifiuti non pericolosi, come la triturazione di plastica e legno, che potrebbero portare alla produzione di polveri o gas/vapori infiammabili),

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

rilevato che nella dichiarazione deve essere correttamente riportata la norma CEI EN 60079-10-2:2016 (classificazione CEI: 31-88),

si chiede che sia trasmessa dichiarazione asseverata basata sull'evidenza di una valutazione effettuata secondo le norme in vigore e tenendo conto di tutte le problematiche che potrebbero verificarsi nel sito nella configurazione prevista dal progetto di variante in argomento;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 18) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha inviato dichiarazione a firma del geom. Gianluca Romano, iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno al n.NAG06956G00769, resa ai sensi dell'ex Legge 818/84, attestante che all'interno del sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Marigliano (NA) in Via Ponte delle Tavole, di proprietà della società Perna Ecologia S.p.a., *"Le quantità limite previste dalla Tabella 1 di Parte 1, colonne 2 e 3 del D.Lgs. n.105/15 non sono superate"*, *"Le quantità limite previste dalla Tabella 2 di Parte 2, colonne 2 e 3 del D.Lgs. n.105/15 non sono superate"* e *"L'applicazione delle sommatorie di cui al punto 4 delle note alla Tabella di Parte 2 del D.Lgs. n.105/15 danno valori inferiori a 1 (rif. Quadro 4)"*, concludendo che *"Sulla base delle informazioni acquisite e dichiarate dal titolare dell'attività, l'attività non è assoggettabile al D.Lgs. 105/15 (Seveso III)"*, rilevato che la dichiarazione fa riferimento ad impianto di gestione rifiuti "non pericolosi" e non anche di rifiuti pericolosi, come effettivamente è il caso dell'impianto in questione,

si chiede che sia trasmessa dichiarazione asseverata basata sull'evidenza di una valutazione inerente all'impianto nella configurazione prevista dal progetto di variante in argomento e che siano riportati i dati di confronto tra i quantitativi di progetto ed i quantitativi indicati nelle pertinenti Tabelle del D.Lgs. n.105/15;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 19) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha riportato che il Piano di Emergenza Interno previsto dalla Legge 1° dicembre 2018, n.132 è stato elaborato e trasmesso in allegato e che l'azienda ha inoltre provveduto alla trasmissione delle informazioni richieste per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, rilevato che nella documentazione trasmessa non è presente né il detto Piano di Emergenza Interno, né evidenza della trasmissione delle informazioni richieste per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno,

si chiede che sia trasmesso il Piano di Emergenza Interno e sia data evidenza dell'avvenuta trasmissione delle informazioni richieste per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 23) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha rappresentato: che la valutazione della aerodispersione delle emissioni viene riferita essenzialmente alle polveri, essendo l'emissione di composti organici volatili di modesta entità in relazione al progetto proposto; che la significatività dell'emissione di polveri è stata determinata in relazione ai valori previsionali di dispersione attesi, calcolati tramite l'ausilio del modello US-EPA; che sono state prese in considerazione le attività di frantumazione di materiali (triturazione) e di trasporto su nastro di materiali tritati, tenendo conto delle previste misure di abbattimento/contenimento rappresentate dalla predisposizione di filtri a tessuto, in corrispondenza del processo di triturazione, e nella previsione di incapsulamento o copertura, in corrispondenza del trasporto su nastro di materiale tritato; che, in funzione dei flussi previsti in autorizzazione, alla tramoggia di carico dell'impianto per il trattamento del materiale vengono scaricati in media 7 t/h di materiale (tritratore 1) e 1 t/h di materiale (tritratore 2); che, in relazione all'attività di triturazione, viene adoperato il fattore di emissione SCC 3-05-020-02, pari a $3,7 \times 10^{-4}$, portando ad una stima di produzione, rispettivamente, di 2,59 g/h e 0,37 g/h; che il materiale tritato viene movimentato tramite nastro trasportatore, per il quale si adopera il fattore di emissione SCC 3-05-020-06, pari a $2,3 \times 10^{-5}$, portando ad una stima di produzione, rispettivamente, di 0,161 g/h e 0,023 g/h; che a tali valori vanno a sommarsi quelli derivanti dalle attività di scarico automezzi, cui viene applicato il fattore di emissione SCC 3-05-010-42, pari a 0,0005 kg/t, che, in relazione ai flussi oggetto di autorizzazione, conducono ad un'emissione media oraria attesa di 11 g/h; che la determinazione della significatività delle emissioni è stata effettuata considerando la lavorazione del massimo dei quantitativi ammissibili (ipotizzando la condizione in cui si ha la massima produzione di polvere, determinata dalla contemporaneità delle attività e dall'esercizio della stessa per l'intera giornata lavorativa); che i valori previsionali ottenuti per le emissioni di polveri sono pari a: 11 g/h in corrispondenza della fase di scarico, 2,59 g/h in corrispondenza del tritratore 1, 0,37 g/h in corrispondenza del tritratore 2, 0,161 g/h in corrispondenza del trasporto sul nastro 1 e 0,023 g/h in corrispondenza del trasporto sul nastro 2, per un totale di 14,144 g/h; che, in specifica tabella, sono riportati i valori di emissione di PM₁₀ per i quali, in funzione della distanza del recettore dalla sorgente di emissione, è prevista la necessità o meno di azioni specifiche volte ad assicurare la compatibilità dei livelli emissivi e che, dall'analisi dei valori riportati, emerge la compatibilità delle emissioni derivanti dalle attività svolte in quanto *“pur considerando i valori più restrittivi, per recettori prossimi a distanze inferiori a 50 m, il valore di riferimento risulta nettamente inferiore alla soglia di emissione che impone azioni di monitoraggio o modellistiche specifiche”*; che, inoltre, il progetto prevede l'impiego di opportuni sistemi di abbattimento delle polveri applicati a ciascuna delle fonti di emissione analizzate rientranti nella definizione di “Migliore tecnologia Disponibile (BAT)” e, pertanto, si può concludere che *“le emissioni orarie ottenute, opportunamente mitigate, risulteranno del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo sull'atmosfera circostante”*, rilevato che: non sono esplicitate le considerazioni alla base dell'ipotesi riportata secondo cui l'emissione di composti organici volatili sia di modesta entità in relazione al progetto proposto;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

non sono riportati i calcoli posti alla base delle stime delle emissioni (Polveri totali e COV) da attività riportate a pag. 374 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato; non sono chiarite le motivazioni in base alle quali si è ritenuto di non dover considerare possibili emissioni di polveri originanti dal funzionamento della pressa; dal documento EPA “AP-42: Compilation of Air Emissions Factors”, cap. 11, par. 19, tab. 11.19.2-1, risulta che il fattore SSC 3-05-020-02, pari a $3,7 \times 10^{-4}$ kg/t, è relativo all’applicazione della misura di abbattimento “bagnatura con acqua” e che il fattore SSC 3-05-020-06, pari a $2,3 \times 10^{-5}$ kg/t, è relativo all’applicazione della misura di abbattimento “copertura o incapsulamento”, mentre il nastro trasportatore su cui viene movimentato il materiale tritato non risulterebbe essere coperto, dato che su di esso avvengono la deferrizzazione e una cernita manuale (come riportato alle pagg. 166, 175 e 181 dello Studio di Impatto Ambientale revisionato); che deve essere descritto in dettaglio, nel caso sia effettivamente previsto, il sistema di “copertura o incapsulamento” del nastro trasportatore,

si chiede che, tenendo conto di quanto rappresentato, sia trasmesso nuovo riscontro a quanto già richiesto al punto 23) dell’allegato alla nota prot. n.439291/2023,
si chiede, inoltre, che siano trasmessi gli elaborati progettuali descrittivi degli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni in atmosfera;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 25) dell’allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha attestato di aver prodotto planimetria aggiornata, con indicazione delle direzioni di deflusso delle linee di convogliamento delle acque reflue prodotte in impianto (elaborato denominato “1.3.5 - Planimetria di progetto con reti fognarie” – rev 27/10/2023) ed ha rappresentato che: *“le quote di piazzale presentano pendenze tali da garantire il regolare deflusso delle acque”* e che si è optato per la scelta di un sistema con serranda per la raccolta degli eventuali sversamenti accidentali durante le attività di conferimento *“in quanto la sola raccolta a ciclo chiuso di tale rete avrebbe comportato la necessità di accumulare e smaltire prevalentemente (se non esclusivamente) acque meteoriche essendo la circostanza dello sversamento una fattispecie per l’appunto accidentale”* e, per tale motivazione, durante le operazioni di carico/scarico, a serranda chiusa, *“il sistema garantirà la raccolta separata con l’avvio degli eventuali sversamenti al pozzetto a tenuta (da cui saranno raccolti ed avviati ad impianti di smaltimento autorizzati) mentre, durante il resto del tempo, a serranda aperta, il sistema garantirà il regolare deflusso delle acque meteoriche, avviate al trattamento di disoleazione”*,

si chiede che sia trasmessa la planimetria aggiornata (elaborato denominato “1.3.5 - Planimetria di progetto con reti fognarie”) citata nel riscontro ma non presente nella documentazione trasmessa;

- ancora con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 25) dell’allegato alla nota prot. n.439291/2023, evidenziato che con la stessa era stato richiesto alla Società proponente di valutare la fattibilità di una soluzione progettuale che consentisse la realizzazione di un sistema di

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

raccolta di eventuali sversamenti accidentali separato dalla rete di collettamento delle acque meteoriche (soluzione che, ove praticabile, si ritiene più adeguata in relazione all'obiettivo di evitare il rischio di immissione in pubblica fognatura di sostanze potenzialmente inquinate o non adeguatamente trattate) e constatato che, nel riscontro trasmesso, la Società proponente ha confermato la scelta progettuale già originariamente prevista,

si chiede che sia dato riscontro alla richiesta verifica di fattibilità di un sistema separato per la raccolta degli sversamenti accidentali nell'area di carico e scarico dei rifiuti liquidi e, in subordine, ove la Società proponente volesse o dovesse confermare la soluzione progettuale originariamente prospettata, si chiede di dimostrare opportunamente (attraverso dei calcoli) il corretto dimensionamento dell'impianto a recepire gli eventuali sversamenti accidentali che si possono verificare durante le operazioni di carico/scarico, considerando anche le situazioni in cui le operazioni di carico/scarico avvengono in condizioni piovose (in quanto, in tal caso, il pozzetto destinato a recepire gli sversamenti accidentali, che dovrà essere già dimensionato in modo da assicurare l'adeguata gestione degli stessi, dovrà assicurare anche la raccolta delle acque meteoriche in esso recapitabili);

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 26) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha rappresentato che: le sostanze osmogeniche che saranno adoperate costituiscono prodotti che sfruttano i meccanismi della detergenza aerea, con caratteristiche tali da conglobare e bloccare le molecole che generano il cattivo odore; che con la detergenza aerea si arriva a contenere e controllare non solo la diffusione dei cattivi odori, ma anche le eventuali polveri respirabili, i micro inquinanti e gli agenti biologici microbici; che i risultati, in termini di abbattimento degli odori, sono garantiti da numerose analisi olfattometriche effettuate secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 13725 (sono disponibili numerose campagne olfattometriche, realizzate da laboratori italiani certificati, che comprovano elevate efficienze di abbattimento dell'odore ottenute in settori diversi); che sono prodotti specifici certificati privi di agenti inquinanti, innocui sotto il profilo del rischio chimico e biologico e non sono pericolosi per l'uomo e per l'ambiente (come da scheda tecnica trasmessa),

si chiede che sia trasmessa la scheda di dati di sicurezza aggiornata e completa (le sezioni che compongono la scheda di sicurezza sono 16 e in allegato si riportano solo le prime due sezioni e la seconda sezione non è completa) e che siano fornite informazioni in merito all'efficacia attesa di tali sostanze nell'abbattimento delle diverse tipologie di emissioni diffuse producibili nell'impianto;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 27) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha operato un rimando alla valutazione previsionale acustica rielaborata come da richiesta (elaborato denominato "1.2.6 – Valutazione previsionale di impatto acustico" – rev. 00 del 27/10/2023) e che, con riferimento a quanto esposto in tale elaborato, rappresentato che le "Linee Guida per la

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA” ISPRA/Ministero dell’Ambiente, stabiliscono, con riferimento alla componente/fattore ambientale “Agenti fisici – Rumore” che “*La durata delle misurazioni, funzione della tipologia della/e sorgente/i in esame, deve essere adeguata a valutare gli indicatori/descrittori acustici individuati; la frequenza delle misurazioni e i periodi di effettuazione devono essere appropriati a rappresentare la variabilità dei livelli sonori, al fine di tenere conto di tutti i fattori che influenzano le condizioni di rumorosità (clima acustico) dell’area di indagine, dipendenti dalle sorgenti sonore presenti e dalle condizioni di propagazione dell’emissione sonora*”, si ritiene che una misurazione di 30 minuti per ricettore non sia sufficiente a rappresentare la variabilità dei livelli sonori (il rilievo acustico effettuato in data 8 marzo 2017 ha compreso solo una misurazione di 30 minuti, nel periodo diurno, per ognuno dei due ricettori considerati) e rappresentato, inoltre, che la scheda tecnica del trituratore dichiara al punto “4.3.3 Rumorosità” che “*Il livello di pressione sonora emesso dal funzionamento di tutte le parti del trituratore è al di sopra del valore di 85 dB(A) misurato alla quota del suolo e a un metro di distanza*”, mentre per la valutazione dell’impatto acustico è stato assegnato ai due trituratori un livello di pressione sonora pari a 85 dB,

si chiede che, tenendo conto di quanto rappresentato, sia trasmesso nuovo riscontro a quanto già richiesto al punto 27) dell’allegato alla nota prot. n.439291/2023;

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 28) dell’allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha rappresentato, circa la valutazione del raggio di influenza dell’attività in merito al potenziale cumulo di effetti, che: l’ambito di influenza di emissioni di polveri è stato determinato in relazione ai valori previsionali di dispersione attesi, determinati tramite l’ausilio del modello US-EPA già richiamato nel riscontro alla richiesta di cui al punto 23) da cui emerge che entro un raggio di 150 metri dalla fonte delle emissioni (costituita dagli impianti di trattamento) si ha un impatto derivante dall’attività non significativo sull’atmosfera (rappresentando che, comunque, la valutazione è stata tuttavia estesa ad un raggio di 200 metri dalla fonte); l’ambito di influenza dei rumori prodotti dall’attività è stato determinato in relazione ai valori previsionali attesi, determinati tramite l’algoritmo di propagazione del rumore, tenuto conto dell’attenuazione sonora nella propagazione all’aperto e per l’interposizione di pareti perimetrali del lotto in cls, mostrando che tali valori già in prossimità della strada di accesso al lotto risulteranno entro i limiti di zona (i valori misurati tengono conto del cumulo delle immissioni presenti in zona nei punti monitorati); l’impatto sul traffico veicolare è stato invece esteso alle maggiori arterie stradali presenti, che risulteranno influenzate dal transito dei mezzi relativi alla logistica dell’impianto in progetto, costituite dall’autostrada A30 e dalla SS7bis, andando a valutare quanto l’impatto di progetto atteso vada a sommarsi con quello attualmente presente,

si chiede che nella valutazione delle emissioni in atmosfera e della produzione di rumore generate dall’impianto si tenga conto di quanto già sopra rappresentato in relazione al riscontro fornito dalla

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Società proponente alle richieste di integrazioni di cui ai punti 23) e 27) della richiesta integrazioni e che siano forniti chiarimenti in merito ai valori delle emissioni in atmosfera (Polveri totali e COV) riportati a pag. 374 dello Studio di Impatto Ambientale (non essendo gli stessi suffragati né da campagne di rilevazione, né da calcoli);

- con riferimento alla richiesta di integrazioni formulata al punto 33) dell'allegato alla nota prot. n.439291/2023, rilevato che, con il riscontro trasmesso, la Società proponente ha operato un rimando al progetto di monitoraggio ambientale trasmesso (elaborato denominato "PMA – Progetto di Monitoraggio Ambientale" rev.01 del 27/10/2023) e che, dall'esame del detto elaborato emerge che: la responsabilità delle attività di monitoraggio sarà affidata al Direttore Tecnico dell'impianto (controllo interno) ed a Società terza contraente (controllo esterno); sono indicate le risorse finanziarie stimate necessarie per l'esecuzione delle attività previste; sono riportate le attività di monitoraggio previste in fase ante-operam, in fase di cantiere, in fase di esercizio ed in fase post-operam,

si chiede che, nel progetto di monitoraggio: siano indicate le misure correttive da adottare in caso di rilevamento di fenomeni potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute umana; sia considerata l'opportunità di prevedere, con riferimento al monitoraggio in fase di cantiere, che la frequenza e la durata dei controlli inerenti alla concentrazione delle polveri diffuse siano collegate all'effettuazione dei lavori più impattanti in relazione a tale aspetto (scavi, demolizioni, ecc.) e che la frequenza e la durata dei controlli inerenti alle emissioni acustiche siano collegate all'effettuazione dei lavori più impattanti in relazione a tale aspetto (scavi, trivellazioni, demolizioni, ecc.); sia considerata l'opportunità di prevedere, con riferimento al monitoraggio in fase di esercizio, che la concentrazione dei composti organici volatili sia rilevata anche in corrispondenza del punto di emissione E1 e che la frequenza indicata in relazione al rilevamento delle concentrazioni di polveri e composti organici volatili emessi in corrispondenza dei punti di emissione E1 ed E2 sia incrementata; sia prevista, relativamente alle attività di monitoraggio in fase di esercizio, un'attività di controllo periodico dei cassoni ubicati nell'area di deposito temporaneo rifiuti prodotti (B5) come espressamente attestato nello Studio di Impatto Ambientale (pag.168 dell'elaborato revisionato trasmesso in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata); sia prevista, relativamente alle attività di monitoraggio in fase di esercizio, un'attività di controllo inerente allo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee e del suolo come espressamente attestato nello Studio di Impatto Ambientale (pag.264 dell'elaborato revisionato trasmesso in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata); sia prevista, relativamente alle attività di monitoraggio in fase di esercizio, un'attività di controllo inerente allo stato delle vasche di contenimento dei rifiuti liquidi e delle reti fognarie interne come espressamente attestato nello Studio di Impatto Ambientale (pag.265 dell'elaborato revisionato trasmesso in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata); sia aggiornato il riferimento al DPCM 1° marzo 1991.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'arch. Caputo, in riferimento alla CDS in oggetto, evidenzia che trattandosi di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, è necessario adottare la procedura antincendio per il rilascio del parere di competenza del Comando VVF di Napoli. È necessario quindi presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, istanza di valutazione del progetto (mod. PIN 1- 2023) con allegata la documentazione tecnica (relazione e grafici secondo il D.M. 7/8/2012) timbrata e firmata digitalmente (in formato .p7m) dal tecnico redattore.

Il progetto, da redigere secondo il D.M. 3/8/2015 e D.M. 26/7/2022, deve tener conto del rischio ambiente "significativo" e del rischio formazioni atmosfere esplosive che nella discussione odierna sono stati chiaramente palesati.

Per quanto attiene alla valutazione del RUAS, il parere conclusivo sarà fornito a valle di utili contatti con la Soprintendenza.

Si dà lettura della **nota dell'ASL prot. 5399 del 09/01/2024**.

Il **dott. Parrella**, rispetto alla nota prot. 5399 del 09/01/2024, precisa che sugli aspetti inerenti alla fognatura è intervenuto il parere dell'EIC ed inoltre aggiunge la circostanza che l'attività oggetto del progetto è classificata industria insalubre di 1^a Classe ai sensi del DM 05/09/1994.

L'ing. Ciccarelli rappresenta che, dal punto di vista urbanistico, il lotto oggetto della Conferenza dei Servizi di proprietà della ditta "PERNA ECOLOGIA S.p.A." individuato catastalmente al foglio 15 p.lla 611 ricade nel PUC approvato con Delibera di CC. n.19/2022 come "Sedi di attività produttive e turistico ricettive esistenti" riferimento normativo art.53 delle Norme Tecniche di Attuazione. Allo stato, ai sensi della legge Regionale n.16/04, il Comune è dotato di un Piano Urbanistico Comunale approvato relativamente alla sola componente strutturale non essendo stata ancora approvata la componente operativa. Pertanto il rilascio del Permesso di Costruire del nuovo capannone è subordinato all'approvazione della sopra citata componente operativa del Piano Urbanistico Comunale allo stato non ancora approvata.

Il dott. Scalfati chiede di chiarire se il divieto di insediamento nell'area PIP di Marigliano riportato nella nota dell'ASL è riferito alle attività sottoposte a VIA o alle industrie insalubri.

Il dott. Parrella comunica che nel suo parere riporterà anche la Delibera comunale alla quale fa riferimento. Chiede inoltre un chiarimento in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento.

L'ing. Ciccarelli chiarisce che l'intervento è compatibile dal punto di vista del Piano Urbanistico Comunale approvato relativamente alla sola componente strutturale e che il sito dell'impianto non è a destinazione agricola. Non essendo però ancora approvata la componente operativa del Piano

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Urbanistico Comunale il rilascio del Permesso di Costruire del nuovo capannone è subordinato all'approvazione della stessa.

L'ing. Terracciano condivide dal punto di vista ambientale quanto richiesto dall'ASL nella sua nota prot. 5399 del 09/01/2024.

La dott.ssa Monica Montanaro chiarisce gli effetti dell'Autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006 come disposti al comma 6 dello stesso. Inoltre rappresenta quanto segue:

- 1) in riferimento alle attività di miscelazione, si invita la società a redigere sia una tabella nella quale specificare le caratteristiche di pericolosità di ciascun codice EER pericoloso sia un elenco delle varie miscelazione possibili, sulla base dei dati indicati nella detta tabella;
- 2) si invita la società ad aggiornare la documentazione allegata all'istanza ex art. 208 del D. lgs 152/2006 e smi anche rispetto alle richieste di integrazione formulate dagli altri Enti partecipanti alla CdS;
- 3) si invita l'ARPAC a verificare che vi sia conformità tra la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006 e smi e la documentazione presentata ed integrata ai fini della VIA, anche con riferimento alle planimetrie;
- 4) si invita il Comune di Marigliano ad esprimersi, nel proprio parere di competenza, anche in riferimento al permesso di costruire, laddove la realizzazione delle opere descritte nel progetto de quo necessiti di detto permesso o, alternativamente, ad indicare lo strumento urbanistico applicabile al caso di specie.

La società si impegna a trasmettere i chiarimenti e i documenti utili a chiarire e integrare gli aspetti evidenziati in Conferenza dai partecipanti **entro il 12/02/2024** ai fini della prossima seduta della Conferenza.

La **dott.ssa Carotenuto** comunica che la **prossima seduta della Conferenza sarà programmata per il 12/03/2023 alle ore 10.30**, data sulla quale tutti i presenti concordano.

4. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12/03/2024

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Campania, Autorità competente PAUR VIA	
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott. Sergio Scalfati, istruttore VIA, e ing. Domenico Capocotta, funzionario.	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Dott.ssa Monica Montanaro	Prot. 15279 del 10/01/2024
ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1	Dott. Vincenzo Parrella, Responsabile Dott. Maria Simona Capano, funzionaria	
Comune di Marigliano	Ing. Nunzio Fuschillo	Prot. 8826 del 11/03/2024
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Arch. Domenico Caputo, RUAS	Nomina RUAS prot. 6963 del 08/01/2024 Delega prot. 1186 del 09/01/2024

Per la società Perna Ecologia S.p.A. sono presenti Fabio Moretti (amministratore unico), l'ing. Marco Raia (consulente, delega 191/2024 del 08/03/2024), dott. Vincenzo Guadagno (referente aziendale del procedimento), geom. Antonio Esposito Corcione (consulente), dott. Vincenzo Feliciello.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto comunica che la seduta sarà registrata ai soli fini della stesura del resoconto, ove necessario. La registrazione pertanto non potrà essere ceduta a nessuno dei partecipanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. **discussione;**
2. **espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;**
3. **varie ed eventuali.**

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto riassume quanto accaduto a valle della Conferenza del 09/01/2024:

- con nota prot. 3749 del 10/01/2024 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso il parere favorevole della Direzione Tecnica Ambiente P.G. 1401 del 04/01/2024;
- con nota prot. 1165 del 10/01/2024 il Comune di Marigliano, a firma dei responsabili dei Settori Ambiente e Urbanistica, ha trasmesso le DCC nn. 22/2016 e 36/2017 e ha comunicato alcune specifiche inerenti il progetto;
- con nota prot. 19679 del 12/01/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione del Resoconto della seduta della Conferenza del 09/01/2024, ha evidenziato alcune circostanze ed ha programmato la seconda seduta della Conferenza per il 12/03/2024;
- in data 12/02/2024 la società Perna Ecologia S.p.A. ha trasmesso della documentazione integrativa come preannunciato in Conferenza;
- con nota prot. 8793 del 11/03/2024, a firma dei responsabili dei Settori Ambiente e Urbanistica, il Comune di Marigliano ha espresso parere sfavorevole per tutte le motivazioni rappresentate nella predetta nota, della quale si dà lettura;
- con nota prot. 58297 del 11/03/2024 (trasmessa con pec delle ore 19.52 in stessa data) l'ASL Napoli SUD ha espresso il proprio parere sfavorevole, per le motivazioni ivi contenute, che si condivide a video e del quale si dà lettura.

La dott.ssa Carotenuto, prima di dare la parola a tutti gli intervenuti, chiede all'arch. Caputo se ha avuto contatti con la Soprintendenza, come aveva preannunciato nella Conferenza del 09/01/2024, e se del caso quali sono gli esiti delle interlocuzioni.

L'arch. Caputo comunica di non aver interloquito con la Soprintendenza. Il comune dovrebbe esprimersi in merito alla presenza nell'area di intervento di vincoli afferenti alla competenza della Soprintendenza.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing. Fuschillo comunica di dover consultare il PUC per poter rispondere a quanto richiesto dall'arch. Caputo e procede con la consultazione.

Il dott. Corcione della Perna Ecologia comunica che la zona non è gravata da alcun vincolo paesaggistico o archeologico.

L'arch. Caputo comunica, con riferimento alle competenze dei VV.FF. sul progetto di ampliamento, che per lo stesso è stato rilasciato un parere favorevole senza prescrizioni del 28/02/2024.

L'ing. Fuschillo conferma che l'area non risulta gravata da vincoli paesaggistici e ambientali ai sensi del Dlgs 42/2004.

La dott.ssa Carotenuto comunica che il parere dei VV.FF. del 28/02/2024 non è agli atti del procedimento e ne chiede la trasmissione. Inoltre chiede la trasmissione della documentazione trasmessa ai VV.FF., anche questa non agli atti del procedimento.

L'ing. Raia comunica che la documentazione trasmessa ai VVFF è la stessa già agli atti del procedimento trasmessa nell'apposita cartella. Inoltre si sta procedendo a trasmettere con mail il suddetto parere dei VV.FF..

Il dott. Parrella ritiene che nella documentazione prodotta ai sensi della DGR 223/2019 non siano riportati in modo compiuto i rifiuti gestiti ed è importante conoscere la quantità di rifiuti infiammabili che non sono chiaramente individuati.

La dott.ssa Carotenuto condivide a video e dà lettura del parere favorevole dei Vigili del Fuoco prot. 11626 del 28/02/2024 nel frattempo pervenuto alla propria mail.

L'arch. Caputo chiede al dott. Parrella di evidenziare eventuali altri rifiuti esplosivi e/o infiammabili trattati dal progetto e non risultanti nel parere appena letto. Le quantità indicate nel parere sono quelle per l'assoggettabilità al parere di prevenzione per tipologia di controllo (preliminare sul progetto e di visita tecnica di controllo sul realizzato).

Il dott. Scalfati, considerato che agli atti è stata acquisita specifica dichiarazione asseverata inerente alla presenza nell'impianto di progetto di luoghi classificati in "Zone in cui potrebbero formarsi atmosfere esplosive", corredata di relativa planimetria, chiede di chiarire se le valutazioni dei VV.FF. tengono conto anche della valutazione ATEX.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'arch. Caputo comunica che la valutazione ATEX viene effettuata quando c'è la possibilità di atmosfere esplosive e risulta che questo aspetto è stato trattato ai fini del parere a seguito di una integrazione spontanea della società proponente.

Il dott. Scalfati rappresenta che nella nota prot. 68111 del 03/11/2023 l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha espressamente demandato all'autorità competente le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire negli atti autorizzativi ai sensi della DGR. 223/2019.

L'arch. Caputo chiarisce che il parere antincendio include anche le previsioni della DGR regionale 223/2019 e che la Direzione Regionale dei VV.FF. si sta attivando per una revisione della suddetta DGR sulla scorta di una RTV del 2022.

Il dott. Parrella non ritiene di dover aggiungere altro al parere già espresso.

L'ing. Fuschillo non aggiunge altro al parere già espresso dal Comune.

La dott.ssa Montanaro evidenzia che le motivazioni addotte nel parere del comune si basano su valutazioni di elementi teorici, non adeguatamente circostanziati rispetto alle finalità del procedimento istruttorio, nonché su generiche disposizioni normative, senza specificare la loro applicazione rispetto al caso di specie.

Pertanto, chiede di chiarire come trova applicazione il comma 2 dell'art. 53 NTR, espressamente riportato nel secondo capoverso del parere, rispetto al progetto esaminato, tenuto conto che la medesima disposizione rimette agli organi di controllo la valutazione delle condizioni di compatibilità e che detti organi di controllo sono tutti presenti nel procedimento de quo, compreso l'ente comunale competente in materia di acustica.

Chiede, inoltre, di specificare come trovano applicazione, rispetto al caso di specie, le norme di salvaguardia richiamate nel parere di cui al comma 10 della LR n. 16/2004.

Infine, chiede di chiarire il richiamo all'area PIP e alle prescrizioni della stessa, considerato che l'impianto di che trattasi non è localizzato in area PIP e, come chiarito nella Conferenza del 09/01/2024, il progetto rientra tra le attività elencate nell'Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, non nell'Allegato III.

L'ing. Fuschillo rappresenta di non aver predisposto il parere del Comune e pertanto di non poter rispondere a quanto rappresentato dalla dott.ssa Montanaro. In ogni caso conferma il parere del Comune già trasmesso.

Il dott. Parrella rappresenta che nel parere del Comune il comma 2 delle NTA art. 53 è riportato in modo erroneo.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

L'avv. Brancaccio invita il Comune a verificare la normativa richiamata nel proprio parere con riferimento al caso di specie. Invita inoltre il Comune a partecipare ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante competente a riscontrare i chiarimenti richiesti dai partecipanti alla Conferenza.

La dott.ssa Carotenuto, considerato che il parere sfavorevole del Comune di Marigliano è pervenuto nella giornata di ieri 11/03/2024 e che l'articolato parere sfavorevole dell'ASL è stato trasmesso nella giornata di ieri dopo le 19.00 alla pec dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ed è stato conosciuto dai partecipanti alla Conferenza solo durante l'odierna seduta, propone di aggiornare la Conferenza ad una data da stabilirsi per consentire alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti e alla società proponente una analisi compiuta dei citati pareri sia ai fini delle determinazioni di competenza della citata UOD che ai fini di eventuali osservazioni da parte della società Perna Ecologia SpA.

La società Perna Ecologia spa comunica la propria intenzione di formulare osservazioni in merito ai citati pareri e si impegna a trasmettere le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data odierna ovvero entro il 22 marzo p.v. e pertanto manleva l'Amministrazione regionale e tutti gli altri enti/amministrazioni intervenuti in Conferenza da ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi nella chiusura della Conferenza e del procedimento nei termini previsti.

La dott.ssa Carotenuto, di concerto con l'avv. Brancaccio, propone il 12 aprile p.v., alle ore 11, come data della prossima seduta della Conferenza, data sulla quale tutti i presenti concordano.

La dott.ssa Carotenuto chiede alla società Perna Ecologia spa di trasmettere le osservazioni contestualmente a tutti i partecipanti al procedimento.

5. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12/04/2024

La seduta ha inizio alle ore 11.27

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Campania, Autorità competente PAUR VIA	
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott. Sergio Scalfati, istruttore VIA, e ing. Domenico Capocotta, funzionario.	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Dott.ssa Monica Montanaro	Prot. 15279 del 10/01/2024
ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1	Dott. Vincenzo Parrella, Responsabile Dott. Maria Simona Capano, funzionaria (intervengono alle ore 11.37)	
Comune di Marigliano	Ing. Andrea Cicarelli, responsabile settore Urbanistica e Ing. Nunzio Fuschillo	
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Arch. Domenico Caputo, RUAS	Nomina RUAS prot. 6963 del 08/01/2024

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
		Delega prot. 1186 del 09/01/2024

Per la società Perna Ecologia S.p.A. sono presenti Fabio Moretti (amministratore unico), l'ing. Marco Raia (consulente, delega 248/2024 del 10/04/2024), dott. Vincenzo Guadagno (referente aziendale del procedimento), geom. Antonio Esposito Corcione (consulente), dott. Vincenzo Feliciello.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto comunica che la seduta sarà registrata ai soli fini della stesura del resoconto, ove necessario. La registrazione pertanto non potrà essere ceduta a nessuno dei partecipanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

- 1. discussione;**
- 2. espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;**
- 3. varie ed eventuali.**

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto riassume l'elenco pareri espressi aggiornato alla data odierna.

SOGGETTO	STATO
ASL NA 3 Sud	Prot. 58297 del 11/03/2024 parere sfavorevole Prot. 81840 del 12/04/2024 conferma del parere sfavorevole.
Comune di Marigliano	Prot. 8793 del 11/03/2024 parere sfavorevole. Prot. 12306 del 11/04/2024 conferma del parere sfavorevole.
Città Metropolitana di Napoli	Nota prot. 3749 del 10/01/2024 parere favorevole
Ente Idrico Campano	Prot. 546 del 09-01-2024 Parere favorevole con condizioni e prescrizioni
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Prot. 11626 del 28/02/2024 parere favorevole
ARPAC Dipartimento di Napoli	Parere favorevole prot. 161/2024 del 02/01/2024

La dott.ssa Carotenuto dà lettura della nota Prot. 12306 del 11/04/2024 del Comune di Marigliano e della nota Prot. 81840 del 12/04/2024 dell'ASL NA3 SUD.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Sulla scorta della ricognizione effettuata nella seduta del 09/01/2024 risulta che i “titoli” da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente) sono i seguenti:

- Parere definitivo progetto Vigili del Fuoco Certificazione antincendio DPR 151/2011.

La dott.ssa Carotenuto evidenzia che il Comando VV.FF di Napoli nel proprio parere prot. 11626 del 28/02/2024 ha anche dettato le condizioni per la SCIA antincendio successiva al PAUR.

Con riferimento al predetto parere, la dott.ssa Carotenuto evidenzia che nella Conferenza del 12/03/2024 l’arch. Caputo ha comunicato che la valutazione ATEX viene effettuata quando c’è la possibilità di atmosfere esplosive e che risultava che questo aspetto fosse stato trattato ai fini del parere a seguito di una integrazione spontanea della società proponente. Nella nota prot. 137347 del 15/03/2024 era stato chiesto al Comando Provinciale dei VV.FF. Napoli di trasmettere le integrazioni spontanee trasmesse dal proponente ai fini del parere di competenza per la loro pubblicazione sul sito regionale. Pertanto la dott.ssa Carotenuto chiede all’arch. Caputo di chiarire questo aspetto, considerato che all’attualità non risulta pervenuto alcun documento.

L’Arch. Caputo rappresenta che la Ditta PERNA ECOLOGIA era in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi esclusivamente per la detenzione e uso di contenitori distributori mobili di gasolio per il rifornimento dei mezzi propri (in quanto trasportatore), già dal 10/03/2004, data del primo sopralluogo VF. In seguito, la ditta Perna Ecologia, ha presentato regolarmente le istanze di rinnovo periodico, certificando il nulla mutato della citata attività che, si sottolinea, fosse soggetta ai controlli di prevenzione incendi per il solo distributore mobile di gasolio per autotrazione. In data 13/02/2024, acquisito con prot. 8057, la Ditta ha presentato istanza di valutazione del progetto di ampliamento con le attività di “deposito di carta ... (34.1/B), deposito di materie plastiche...(44.1/B), deposito di legnami ... (36.1/B, ... fibre tessili (36.1/B)”, allegando la documentazione prescritta dal D.M. 7/8/2012. Nella stessa giornata, veniva rilasciata ricevuta di acquisizione, prot. 8067. Sul citato progetto (prot. ingresso n. 8057 del 13/02/2024), esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza prodotta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, il Comando VF ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 11626 del 28/02/2024 (n. fascicolo VF 118769), già agli atti del procedimento CUP 9677. Successivamente a quest’ultima data non è pervenuto null’altro, né di carattere tecnico né di carattere amministrativo-contabile. La citata valutazione favorevole sul progetto, pertanto, non subisce alcuna variazione. Non vi è stata, quindi, alcuna integrazione o modifica successiva che sottintendesse a una variazione, seppur minima, del progetto sopra richiamato, prot. n. 8057 del 13/02/2024 che resta, quindi, tuttora valido ai fini antincendio. L’integrazione di cui si parlava anzitempo in CDS era riferita esclusivamente ad una corrispondenza tra il Comando e la Ditta di carattere, esclusivamente, amministrativo-contabile.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

La **dott.ssa Carotenuto**, con riferimento alle osservazioni trasmesse dalla società Perna Ecologia il 22/03/2024, evidenzia che nelle stesse sono riportate le seguenti affermazioni relative alla natura del PAUR, ovvero:

- *“Il procedimento PAUR, prima di tutto, comporta variante dello strumento urbanistico locale.”;*
- *“L'intervento controverso, in ogni caso, verrà approvato con rilascio del PAUR (art. 27bis D.Lvo 152/2006) e, dunque, soggiace ad un regime speciale che non incontra limiti con la normativa del PUC.”;*
- *“Fermo restando il regime speciale del procedimento di PAUR che prevale rispetto alla strumentazione urbanistica anche con efficacia di variante.”.*

Le citate affermazioni non trovano alcun riscontro nella normativa di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 che governa il procedimento di PAUR, al cui co. 7-ter è invece riportato che *“Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, **costituiscano variante agli strumenti urbanistici** e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.”.*

La **dott.ssa Carotenuto** invita i presenti ad intervenire nella discussione.

L'ing. Raia rappresenta che le ultime note del Comune e dell'ASL non apportano elementi nuovi rispetto a quello che avevano già precedentemente evidenziato e che è stato già oggetto di controdeduzioni da parte della società Perna. Tuttavia alcuni contenuti lasciano abbastanza interdetti. La manifesta incompatibilità con lo strumento urbanistico contrasta con quello che era stato dichiarato dal Comune nella prima seduta di conferenza, nella quale lo stesso aveva evidenziato una compatibilità con lo Strumento Urbanistico. Una destinazione industriale produttiva che si definisce ancora agricola a quanto detto dall'ASL: non se ne comprendono le ragioni, perché se c'è una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs 152/2006 la variante allo strumento urbanistico è automatica. Per cui non si comprende perché, nonostante ciò sia stato anche ribadito da una sentenza del TAR, l'ASL continua a sostenere che quella zona sia agricola. Che il metodo US-EPA non sia un metodo riconosciuto dalla normativa italiana è anche questa una affermazione abbastanza anomala. Il metodo US-EPA viene utilizzato dalle ARPA, come ARPA Toscana e ARPA Lombardia. La stessa ARPA Campania si è espressa favorevolmente, quindi anche questa è sicuramente un'affermazione abbastanza anomala, impropria. Si continua a citare il comma 8 dell'articolo 53 delle norme tecniche attuative del del PUC, ma l'articolo 53 comma 8 parla delle nuove attività che si vanno ad insediare a seguito di una dismissione di un'attività preesistente, circostanza questa che non è per nulla attinente alla fattispecie oggetto della Conferenza. Si afferma che in quel caso sono vietate le industrie insalubri di prima e seconda classe, ma in caso di nuova attività a seguito di dismissione di un'attività preesistente, che è una fattispecie che non ha nulla a che vedere con quello di cui si discute e che si continua a citare come se rappresentasse un vincolo ostativo. Si continua ad affermare che c'è la necessità dei pareri degli enti sovraordinati, pareri che

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

risultano già acquisiti. La Città Metropolitana ha dato parere favorevole, ARPAC ha dato favore favorevole, i Vigili del Fuoco hanno dato parere favorevole. Nonostante ciò si continua a riportare la necessità dei pareri degli enti sovraordinati come una circostanza ostativa nei confronti del progetto. Tra l'altro, dalla lettura del comma si evince che è riferito a verifiche da svolgere su attività esistenti a seguito delle quali sono necessari dei piani di adeguamenti. Questo è stato riportato correttamente dall'ASL, ma non ha nulla a che vedere con la conferenza di servizi perché si parla di verifiche fatte in loco per attività esistenti e che dovrebbero dar luogo ad eventuali piani di adeguamento in caso di criticità che siano legate a emissioni, rumori, scarichi, eccetera. Quindi anche questa fattispecie non ha nulla a che vedere con quella in conferenza. Si continuano poi a citare le disposizioni afferenti all'area PIP che non riguardano l'area del progetto. Si fa un ragionamento per analogia affermando che nell'area PIP non si possono insediare attività soggette a VIA. Su tale circostanza si deve evidenziare che l'area di intervento non è un'area PIP, e quindi non si può applicare per analogia una norma che si applica ad un'altra zona omogenea. Inoltre, come la società ha chiarito più volte, l'attività proposta con il progetto non rientra nelle tipologie dell'Allegato III ma bensì in quelle dell'Allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006. È stato richiesto un procedimento di PAUR - VIA per il semplice fatto che c'è stato un precedente giudizio di assoggettabilità e la circostanza è stata chiarita nella prima Conferenza di servizi a gennaio. Si continuano a citare circostanze già state oggetto di discussione e chiarite, che vengono in un certo qual modo non pertinentemente riportate rispetto al loro significato originale, indicandole come motivi ostativi quando poi in realtà ad una lettura corretta ed attenta di queste norme tecniche, non vi è alcun motivo ostativo da questo punto di vista. Ribadisce che tutto quello che è stato detto sia dall'ASL che dal Comune non introduce nessun nuovo elemento rispetto a quello che era stato già evidenziato in precedenza da entrambi. E rispetto a queste circostanze l'azienda ha già prodotto le sue osservazioni. Quindi la società Perna si rifà comunque a quello che è stato già evidenziato nelle proprie controdeduzioni perché, si ribadisce, non si ritiene ci siano nuovi elementi di cui dover discutere.

La dott. ssa Montanaro ritiene che ci sia un punto fondamentale da chiarire con riferimento alla questione dell'adeguamento delle attività preesistenti, in quanto se il progetto si configurasse come un adeguamento la lettura del PUC sarebbe abbastanza chiara. Il problema è che invece il Comune evidenzia un'altra circostanza, sostiene che le modifiche che sta apportando la società all'impianto esistente non si configurano come un adeguamento, ma come la realizzazione di un nuovo impianto che comunque si allontana molto dall'impianto preesistente. Su questo punto si può pronunciare solo il Comune che dal punto di vista urbanistico ci può dire come si configura questo adeguamento, quello che la società chiama adeguamento, ma che il Comune non considera tale. Quali sono le caratteristiche per le quali non si può considerare un adeguamento?

La dott.ssa Carotenuto invita il Comune ad intervenire sul punto.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing. Ciccarelli ribadisce che ritengono che le attività previste dal progetto proposto siano delle nuove attività, tant'è che si prevede di realizzare anche un nuovo manufatto rispetto a quello preesistente. Conseguentemente, considerato che l'articolo 53 fa riferimento ad attività produttive turistico esistenti, per il Comune è una nuova attività e quindi soggiace alle norme che vengono richiamate nel parere del Comune. Quindi il parere sfavorevole è stato espresso proprio su questa nuova attività, sia dal punto urbanistico che dal punto di vista ambientale. Si tratta di un'attività diversa rispetto a quella preesistente, è una nuova attività, non è una di quelle preesistenti.

L'ing. Raia chiede per quale motivo è un'attività diversa, evidenzia che il progetto si configura come una variante di un impianto esistente. Non si può configurare la fattispecie di cui al comma 8 dove si parla di una nuova attività a seguito di una dismissione di un'attività preesistente. Sono due fattispecie completamente diverse. Nel progetto non c'è nessuna dismissione, non è una nuova attività. È una variante di un impianto esistente.

L'ing. Ciccarelli ribadisce che la questione rileva non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sotto il profilo ambientale e che dagli atti esaminati insieme al collega che si occupa della parte ambientale, oggi assente perché impegnato in un concorso, il progetto si configura come una nuova attività. Riteniamo, soprattutto dal punto di vista ambientale, che sia una nuova attività e per noi non si non si possono insediare delle attività insalubri di prima e seconda classe, mentre prima non lo erano. A parte che l'attività è stata autorizzata, come diceva l'ASL, dal TAR perché si parte sempre da una zona agricola, anche se non lo è più, a differenza di quanto detto dall'ASL. L'autorizzazione a questa attività è stata data dal TAR con una sentenza pregressa, mi sembra nel 2008. Questo è il nostro parere nel quale abbiamo esplicitato le motivazioni. Noi esprimiamo il parere in base alle nostre competenze, in base anche soprattutto al parere del collega ambientale che in questo momento purtroppo non c'è e mi ha sottoscritto proprio il verbale che si tratta di una nuova attività e quindi soggiace quello che noi abbiamo detto e quindi esprimiamo il parere sfavorevole. Perché dicevo noi partiamo, e l'ASL sbaglia a dire che l'area è agricola mentre non lo è più, dall'adeguamento del PUC in base alla sentenza del TAR all'attività produttiva esistente. Poi si ripete sempre il fatto del PIP. Se nel PIP non si possono insediare attività nocive figuriamoci in una zona che è stata adeguata. Il PUC è stato adeguato e si è allineato alla sentenza del TAR. Perché c'è la sentenza del TAR e quindi si parte da una zona che era agricola autorizzata dal TAR e il Comune ha solo adeguato lo strumento urbanistico a quello che c'è stato detto dal TAR. Ciò poi è pure ribadito dal comma 8 dell'articolo 53, quindi noi esprimiamo parere sfavorevole per le nostre motivazioni.

La dott.ssa Montanaro chiede al Comune anche la questione del rilascio del permesso di costruire, per chiarire questi che sono i due punti fondamentali.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing Ciccarelli evidenzia che dal punto di vista urbanistico c'è soltanto una componente strutturale, quindi una cornice, dopodiché deve essere fatto un piano operativo comunale dove sono disciplinate tutte le modalità di dettaglio e quindi il permesso, allo stato, se fosse un permesso normale non soggetto alla procedura attualmente in essere, non potrebbe essere rilasciato perché è necessario il piano operativo comunale. Questa è la motivazione urbanistica.

La dott.ssa Montanaro chiede al Comune se relativamente alla questione del mancato rilascio in questa fase del permesso di costruire c'è una disposizione, una disciplina che ne vieta il rilascio.

L'ing Ciccarelli riferisce di aver riportato nel proprio parere la disposizione di legge regionale a cui si fa riferimento. Ribadisce poi che può darsi che la fattispecie soggiaccia ad un'altra normativa, però sotto il profilo urbanistico è così.

La dott.ssa Montanaro evidenzia che i punti salienti del parere del Comune sono la questione dell'adeguamento, ovvero se si può definire adeguamento questa variante sostanziale mentre il Comune sostiene che si tratta di una nuova attività. Su questo si rimette ai tecnici non essendo in possesso di una professionalità tecnica. Poi la seconda questione è se in questa fase transitoria può essere o meno rilasciato il permesso di costruire.

L'ing Ciccarelli ribadisce che la legge regionale n. 16 e poi i regolamenti di attuazione stabiliscono che il PUC viene diviso in due sezioni, una norma cornice che si chiama piano strutturale e un piano operativo comunale. Il piano strutturale costituisce una norma cornice di valenza generale e poi con quello operativo comunale si definiscono i dettagli e si rilasciano i permessi. Nella fase transitoria non può essere rilasciato il permesso di costruire.

L'arch. Caputo interviene in merito alle questioni in discussione e ribadisce ed evidenzia quanto già chiarito e riportato nel suo precedente intervento. Quindi ritiene che l'intervento che ha fatto il Comune è confermato anche da parte dei VV.FF. perché prima del 13 febbraio 2024 non risultava null'altro che il Certificato di Prevenzione Incendi, periodicamente rinnovato, per il solo distributore mobile di gasolio per autotrazione.

L'ing. Raia precisa che il fatto che non ci fosse un'autorizzazione dei VV.FF. non vuol dire che non ci fossero attività, perché i VVFF individuano delle soglie di applicazione al di sotto delle quali non è necessario avere delle loro autorizzazioni. L'attività è autorizzata con decreto regionale e il rilascio dell'autorizzazione ha previsto lo svolgimento di una Conferenza di Servizi svoltasi presso la Regione Campania. Poi, che avverso all'autorizzazione ci sia stato un ricorso a TAR, che non è stato accolto, e che quindi il Comune ha dovuto in esito della sentenza del TAR adeguare il proprio strumento urbanistico costituisce tutt'altra fattispecie rispetto a quella rappresentata. La preesistenza dell'attività

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

è indubbia perché l'attività è autorizzata: al di là delle vecchie autorizzazioni, si è svolta una conferenza di servizi presso la Regione Campania ed è stata rilasciata l'autorizzazione con un decreto regionale del 2017. Quindi sulla preesistenza delle attività non c'è nessun dubbio. Per quanto riguarda la questione che il progetto proposto sia definito come una nuova attività, su questo, e quindi sull'applicabilità del comma 8 dell'articolo 53, vi è un po' di soggettività, perché comunque non è stato detto da dove derivano i criteri di classificazione che definiscono quali sono i nuovi insediamenti, le nuove attività e cosa differenzia una nuova attività da un'attività esistente. Cosa che invece ha fatto la Regione Campania con la delibera regionale 8/2019, dove individua quali sono i nuovi insediamenti, quali sono le varianti non sostanziali, quali sono le varianti sostanziali degli impianti esistenti. Il progetto presentato rientra nei casi di variante sostanziale di un impianto preesistente, quindi non è un nuovo impianto. Si ribadisce che il comma 8 che viene citato riguarda l'installazione di nuove attività a seguito di dismissioni di attività preesistenti. Cioè la società Perna dovrebbe prima dismettere la sua attività e poi insediarne una nuova per poter rientrare in questo comma 8. Nonostante venga richiamata più volte, quella del comma 8 non è una fattispecie applicabile al progetto in Conferenza di servizi e l'attività che era già autorizzata nel 2017 prevedeva stoccaggio e trattamento, non c'è una nuova attività che viene inserita.

Il dott. Parrella interviene per dare un contributo al dibattito e chiarisce che il comma 8 viene menzionato dal Comune e anche poi dall'ASL perché quella zona non è destinata alle attività insalubri ed è per questo che viene citato il comma 8. È chiaro che quel sito è industriale perché esiste l'impianto della società Perna. L'ASL si è espressa sul PUC con un parere netto. Ha chiarito al Comune che questi impianti esistenti devono essere delocalizzati. Questa è la norma adesso, cioè il PUC stabilisce che in quella zona non sono ammesse le attività insalubri tranne quelle esistenti. Quindi vuol dire che non è una zona industriale, è un sito puntuale industriale ed è chiaro che è così, che è industriale perché è legato all'attuale attività della ditta Perna. Lo stesso PUC riporta al comma 2 che la stessa attività nel suo assetto attuale deve essere valutata, e quando verrà valutata, visto che l'ASL ha detto che si deve delocalizzare, il parere dell'ASL sarà negativo nella valutazione che deve fare il comune. Perché l'ASL ha già dato il proprio parere sul PUC che è parte integrante dello stesso. Questo è per chiarire a tutti, anche alla ditta PERNA, l'assetto attuale delle disposizioni. L'ASL ha già dato il proprio parere su tali fattispecie già prima di questa conferenza.

L'avv. Brancaccio chiede un chiarimento al Comune ovvero: se la realizzazione di un nuovo capannone, che sarebbe considerato secondo la disciplina della Regione Campania quale semplice ampliamento, rappresenti, invece per il Comune, una nuova realizzazione e quindi un nuovo impianto.

L'ing. Ciccarelli ribadisce che il progetto è stato ritenuto una nuova realizzazione sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, e che la realizzazione di questo nuovo capannone, che è una "nuova costruzione", non è un ampliamento di un precedente manufatto, è una nuova costruzione.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'avv. Brancaccio al fine di ottenere chiarezza sulla tipologia di intervento oggetto dell'istanza evidenzia che la stessa è riferita all'ampliamento di una attività già esistente, non ad una nuova attività. Nelle attività esistenti, di fatto, si possono realizzare anche nuovi manufatti, questo non significa che in tali casi si configurino automaticamente realizzazioni di nuove attività. Chiede pertanto al rappresentante comunale quale è la normativa che imporrebbe tale nuova configurazione, considerato che ai sensi della delibera regionale l'intervento è classificato come una modifica sostanziale di un impianto esistente.

L'ing. Ciccarelli ribadisce che, come valutato nel parere dal collega responsabile del Settore Ambiente, dal punto di vista ambientale trattasi di una nuova attività. Dal punto di vista urbanistico ritiene che non si tratti di un ampliamento ma di una nuova costruzione perché il progetto prevede un ampliamento in percentuale del 40% anche dal punto di vista diciamo fisico e urbanistico. Questo ampliamento non è classificabile come una variante, che invece è riferibile ad una piccola trasformazione, almeno per quanto riguarda il punto di vista urbanistico. Ribadisce di riferirsi al profilo urbanistico, mentre il collega responsabile del Settore Ambiente si è espresso dal punto di vista ambientale.

Il dott. Scalfati chiede al rappresentante dei VV.FF. un chiarimento in merito alla presenza nella documentazione trasmessa dalla società PERNA ai VV.FF. della tavola AT 01 Planimetria impianto con classificazione dei luoghi con pericoli di esplosione, documento di cui si è preso atto nel parere VIA e che è stato acquisito nelle integrazioni. Chiede se il comando è a conoscenza di questo elaborato e se è stato visionato dai VV.FF., considerato che il rappresentante dei VV.FF. ha fatto riferimento al fatto che dopo la documentazione presentata con l'istanza di parere non è a loro pervenuta ulteriore documentazione.

L'arch. Caputo riferisce di aver fatto una ricognizione della documentazione presentata proprio stamattina e ulteriormente sulla piattaforma PRINCE e che per la PERNA Ecologia non risulta acquisito nessun ulteriore documento dopo il 13 Febbraio 2024. Per ogni eventuale variazione è necessario seguire il procedimento di prevenzione incendi.

La dott.ssa Carotenuto chiarisce che probabilmente il dott. Scalfati voleva appurare se quella attestazione relativa alla norma ATEX che è pervenuta nella documentazione afferente alla VIA fosse già contenuta nella documentazione che è stata trasmessa ai vigili del fuoco ai fini della propria espressione, documentazione che ricordo la società Perna ha già attestato essere identica a quella agli atti della VIA e debitamente pubblicata sul nostro sito.

Il dott. Scalfati conferma.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

L'arch. Caputo ritiene allora di non dover aggiungere null'altro. Evidenzia che il fascicolo di prevenzione incendi per questo tipo di attività si compone di una relazione di elaborati, la relazione riguarda e deve documentare la conformità del progetto antincendio al decreto del 3 agosto 2015 con la RTO, e insieme alla RTV 1 e 2 di cui la 2 è relativa al problema del rischio di esplosione per produzione di polveri, gas eccetera dell'ambiente, che quindi è obbligatorio fare, e in più al decreto del 2022, ottobre o novembre del 2022, relativamente alla parte dello stoccaggio e trattamento rifiuti, nello specifico, perché la RTO è generica. Siccome è stato è stato presentato successivamente, e il parere non aggiunge prescrizioni, io devo ritenere che tutto è stato presentato regolarmente ed era regolarmente conforme al progetto.

Il dott. Scalfati chiede quindi alla società PERNA di confermare se questi stessi elaborati che sono stati trasmessi anche al comando VV.FF. secondo lo strumento e le indicazioni operative previste.

L'ing. Raia conferma che la documentazione è la stessa.

La dott.ssa Montanaro ritiene che la posizione del Comune e la posizione dell'ASL siano a questo punto abbastanza chiare, sono abbastanza confliggenti e purtroppo non sono chiare determinate circostanze. La valenza dell'autorizzazione ex art. 208 è nota, però ovviamente non è possibile andare in contrasto con disposizioni più ampie se non ne ricorrono i termini normativi. Ritiene necessario condurre degli ulteriori approfondimenti per quanto riguarda la normativa richiamata dal Comune. Auspica un aggiornamento della Conferenza ad una successiva seduta da programmarsi tra una settimana per gli approfondimenti che il caso richiede e per il necessario confronto con i propri superiori, in quanto le motivazioni addotte dalle diverse parti non sono molto chiare.

La dott.ssa Carotenuto, di concerto con l'avv. Brancaccio, propone di aggiornare la conferenza al 22 aprile p.v. ore 10.30, proposta sulla quale tutti i presenti concordano.

6. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/04/2024

La seduta ha inizio alle ore 10.40

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Unico Regione Campania, Autorità competente PAUR VIA	
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott. Sergio Scalfati, istruttore VIA, e ing. Domenico Capocotta, funzionario.	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Dott. Pier Giorgio De Geronimo, dirigente, e Dott.ssa Monica Montanaro	
ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1	Dott. Vincenzo Parrella, Responsabile	
Comune di Marigliano	Ing. Andrea Cicarelli, responsabile Settore Urbanistica, e Ing. Giuseppe Terracciano, responsabile Settore Ambiente	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Arch. Domenico Caputo, RUAS	Nomina RUAS prot. 6963 del 08/01/2024 Delega prot. 1186 del 09/01/2024

Per la società Perna Ecologia S.p.A. sono presenti Fabio Moretti (amministratore unico), l'ing. Marco Raia (consulente, delega 248/2024 del 10/04/2024), dott. Vincenzo Guadagno (referente aziendale del procedimento), dott. Antonio Guadagno, geom. Antonio Esposito Corcione (consulente), dott. Vincenzo Feliciello, sig. Paolino Perna (azionista) e l'avv. Eduardo De Ruggiero (consulente).

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto comunica che la seduta sarà registrata ai soli fini della stesura del resoconto, ove necessario. La registrazione pertanto non potrà essere ceduta a nessuno dei partecipanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. discussione;
2. espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;
3. varie ed eventuali.

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto riassume l'elenco pareri espressi aggiornato alla data odierna.

SOGGETTO	STATO
ASL NA 3 Sud	Prot. 58297 del 11/03/2024 parere sfavorevole Prot. 81840 del 12/04/2024 conferma del parere sfavorevole.
Comune di Marigliano	Prot. 8793 del 11/03/2024 parere sfavorevole. Prot. 12306 del 11/04/2024 conferma del parere sfavorevole.
Città Metropolitana di Napoli	Nota prot. 3749 del 10/01/2024 parere favorevole
Ente Idrico Campano	Prot. 546 del 09-01-2024 Parere favorevole con condizioni e prescrizioni
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Prot. 11626 del 28/02/2024 parere favorevole
ARPAC Dipartimento di Napoli	Parere favorevole prot. 161/2024 del 02/01/2024

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Sulla scorta della ricognizione effettuata nella seduta del 09/01/2024 risulta che i “titoli” da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente) sono i seguenti:

- Parere definitivo progetto Vigili del Fuoco Certificazione antincendio DPR 151/2011.

La **dott.ssa Carotenuto** invita i presenti ad intervenire, ove lo ritengano opportuno, prima dell’espressione dei pareri.

Il dott. De Geronimo chiede chiarimenti al Comune, con riferimento alla disciplina urbanistica, in merito al concetto di “adeguamento”, in quanto il parere negativo del Comune ruota intorno a questo termine, che viene espresso in modo chiaro nel Testo Unico edilizia rispetto a quello di “nuova costruzione”. Chiede di meglio esprimere il concetto di “adeguamento” che è determinante per l’espressione dell’Ufficio. Considerare la variante dell’impianto esistente quale un “adeguamento” o una variante legata “un nuovo impianto” e quindi una “nuova costruzione” è sostanziale e determinante per l’espressione del parere di competenza perché le conseguenze giuridiche sono ben diverse nell’uno e nell’altro caso, anche per la giurisprudenza abbastanza consolidata.

L’ing. Ciccarelli rappresenta che dal punto di vista urbanistico si costruisce un nuovo capannone, quindi non è una variante ad una struttura esistente ma una aggiunta con un incremento 30-40 % delle superfici coperte e quindi è una variante sostanziale e una nuova costruzione.

L’ing. Terracciano rappresenta che sotto il profilo ambientale l’allegato 2 della DGR 17/2019, fa riferimento alle varianti sostanziali e non sostanziali; il progetto in questione non prevede un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattati pericolosi e non pericolosi ma un incremento dei codici CER oltre la soglia del 10% e quindi con riferimento al punto 2.1.4 dell’allegato 2 il parametro non rispettato è quello dell’incremento dei codici CER. L’impianto è tamponato, con due linee di produzione ma è una variante sostanziale per l’incremento dei codici CER.

La dott.ssa Montanaro interviene rappresentando che sulla questione dei codici CER non c’è dubbio, l’aumento oltre il 10% è una variante sostanziale. Chiede invece, dal punto di vista urbanistico, qual è il riferimento normativo che porta a ritenere che si tratta di una nuova costruzione, se è il DPR 380/2001.

L’ing. Ciccarelli rappresenta che vi sono due motivi ovvero un aumento di oltre il 30% di superfici coperte e poi la circostanza che è stato approvato il piano strutturale, un piano cornice, e non il piano operativo. Pertanto il permesso di costruire non è rilasciabile visto l’art. 53.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Montanaro evidenzia che quanto rappresentato dall'ing. Ciccarelli è chiaro, ma ritiene che non siano chiari i criteri per stabilire che non si tratta di un adeguamento, come sostenuto dal Comune, e quali quelli per stabilire che si tratta di un adeguamento, come sostenuto dalla società.

L'ing. Ciccarelli riferisce di non aver mai parlato di adeguamento, c'è un aumento di superfici coperte di oltre il 30% e pertanto è una nuova costruzione. Cita, per analogia, la normativa in materia di abusivismo per la quale il DPR 380/2001, l'art. 31, definisce sostanziale, e quindi come nuova costruzione, una variante quale quella di cui si tratta mentre l'art. 34 definisce quando si tratta di una variante non sostanziale.

L'avv. De Ruggiero, sul divieto di rilascio del permesso di costruire dovuta all'assenza del piano operativo, rappresenta che è stata approvata la parte strutturale e che non c'è una norma che vieta il rilascio del permesso di costruire fino a quando non viene approvato il piano operativo. Se per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici si possono rilasciare titoli edilizi con le restrizioni dell'art. 9 del TU edilizia, figuriamoci quando il PUC è stato approvato. Il divieto di cui si parla costituirebbe una misura di salvaguardia non prevista dall'ordinamento. Di ciò il Comune di Marigliano è consapevole, visto che dall'Albo pretorio risulta il rilascio nel solo 2024 di almeno cinque permessi di costruire, di cui uno dopo che il Comune ha dichiarato in Conferenza che non possono essere rilasciati permessi di costruire. C'è anche un elemento psicologico del dolo. Chiede al Comune di attestare a verbale se nel 2023 sono stati rilasciati altri permessi, visto che l'Albo pretorio non è consultabile, e se sono state avviate autotutele o annullati perché non rilasciabili secondo quanto rappresentato dal Comune.

L'ing. Ciccarelli precisa di non aver mai affermato che nel Comune di Marigliano non si possono rilasciare permessi di costruire ma che non è possibile per il progetto in questione per le norme di attuazione. I permessi di costruire elencati dall'avv. De Ruggiero fanno riferimento a normative quali il piano casa, le ristrutturazioni, ecc., ovvero fattispecie per le quali è possibile rilasciare il permesso di costruire. Quelli rilasciati poi con riferimento all'art. 9 del DPR 380 sono relativi alle aree bianche. Quindi sono fattispecie diverse, nel caso in questione la destinazione urbanistica c'è e si applica l'art. 53.

L'ing. Raia evidenzia che l'art. 53, co. 4, consente nuove edificazioni, con un rapporto di copertura fino al 50%, e anche ampliamenti di superficie, anche se nel nostro caso non ve ne sono.

L'ing. Ciccarelli rappresenta che dopo l'approvazione del POC è possibile quello che sostiene l'ing. Raia, prima no.

L'ing. Raia ribadisce che si sta parlando della conformità al POC, all'art. 53, e al comma 4.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing. Ciccarelli ribadisce che allo stato attuale non essendoci un piano operativo non si può rilasciare il permesso di costruire. Si tratta di una variante sostanziale, si tratta di una nuova costruzione.

L'ing. Raia rappresenta che il comune non risponde sulla conformità dell'intervento al co. 4 dell'art. 53.

L'ing. Ciccarelli rimanda al parere già espresso dove sono rappresentate tutte le motivazioni.

L'avv. De Ruggiero rappresenta che l'intervento è conforme al piano strutturale secondo l'art. 53 co. 4 e quindi la compatibilità c'è. È indifferente che non sia stata approvata la componente operativa perché questa deve essere conforme a quella strutturale. L'art. 53. co. 8, poi, stabilisce un divieto tipico e tassativo per le industrie insalubri di I e II classe in caso di cessazione o di delocalizzazione. Quindi l'intervento non rientra nelle fattispecie per le quali vigono i divieti del co. 8 in quanto non si configura né come una cessazione né come una delocalizzazione.

La dott.ssa Montanaro chiede la lettura del comma 4 dell'art. 53.

Il dott. Parrella chiede la lettura integrale dell'art. 53.

La dott.ssa Carotenuto legge l'art. 53.

L'avv. De Ruggiero, con riferimento all'adeguamento, evidenzia che l'art. 53 co. 2 si riferisce ad attività produttive in contesti residenziali, mentre nel caso in questione siamo in area industriale, come attestato anche dal TAR con una sentenza passata in giudicato. Il co. 2 è inconferente per il caso in questione e in ogni caso si riferisce a superamenti che esigono un adeguamento e successivi controlli.

Il dott. Parrella non condivide e si rifà al parere già espresso.

L'ing. Ciccarelli si rifà al parere già espresso.

Punto 2. Espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici

La dott.ssa Carotenuto chiede ai rappresentanti delle amministrazioni e ai Rappresentanti Unici di esprimere i propri pareri.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing. Ciccarelli e l'ing. Terracciano del Comune di Marigliano confermano i propri pareri sfavorevoli prot. 8793 del 11/03/2024 e prot. 12306 del 11/04/2024.

L'arch. Caputo, in qualità di rappresentante del Comando dei VV.FF. di Napoli, non essendo cambiate le condizioni conferma il proprio parere favorevole di cui alla nota prot. 11626 del 28/02/2024 con tutte le condizioni e le prescrizioni ivi riportate.

L'avv. Brancaccio invita il dott. Scalfati a formulare la proposta di parere.

Il dott. Scalfati pone agli atti della Conferenza l'istruttoria di VIA del 10/04/2024 e ne illustra le conclusioni come segue.

Considerato che:

- con la documentazione progettuale trasmessa, tenuto conto delle integrazioni prodotte in riscontro alle richieste di integrazioni ed agli approfondimenti e chiarimenti formulati nell'ambito dell'istruttoria tecnica inerente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la Società proponente ha fornito una descrizione di adeguato dettaglio in merito alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto previste dal progetto di variante sostanziale proposto, alle tipologie di rifiuti richiesti in autorizzazione ed ai relativi quantitativi, ai cicli di gestione previsti per le diverse tipologie di rifiuti, alle attrezzature ed agli equipaggiamenti di cui è previsto l'impiego;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera, sono state fornite le richieste caratterizzazioni e modellizzazioni e sono state descritte le soluzioni impiantistiche di cui è prevista l'adozione al fine di consentire la captazione ed il convogliamento di polveri e composti organici volatili emessi ed i sistemi di filtrazione di cui è previsto l'impiego al fine di assicurare il rispetto dei limiti normativamente previsti (anche prevedendo, in riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate, l'estensione di tali presidi ambientali all'area di pressatura presente in impianto oltre che, come già previsto, alle aree di triturazione e di carico/scarico a servizio del comparto serbatoi); sono state descritte, inoltre, le modalità di azione delle molecole osmogeniche il cui impiego è stato previsto per l'abbattimento delle emissioni diffuse che possono liberarsi durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti liquidi; sulla base delle valutazioni istruttorie condotte sono state proposte le condizioni ambientali nn.1, 3, 4, 5 e 6;
- con riferimento ai sistemi di collettamento delle acque reflue nere e delle acque meteoriche sono stati descritti gli schemi di rete, i sistemi di trattamento ed i punti di recapito;
- con riferimento al rischio di sversamenti accidentali di rifiuti è stato rappresentato che la superficie del settore di conferimento dei rifiuti in ingresso e la superficie delle aree di lavorazione dei rifiuti saranno realizzate in materiale impermeabile e saranno dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali di reflui; sono state descritte caratteristiche e dimensionamento dei bacini di contenimento previsti al di sotto del comparto serbatoi e dei contenitori per lo stoccaggio di rifiuti liquidi, evidenziando la rispondenza delle stesse a quanto in materia espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.8 del 15 gennaio 2019; è stata descritta la soluzione progettuale e gestionale prevista per assicurare l'isolamento della rete di raccolta delle acque meteoriche in occasione

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi nell'area di carico/scarico a servizio del comparto serbatoi, (anche procedendo alla rideterminazione in incremento delle dimensioni della vasca di recapito finale di questi ultimi sulla base delle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate);

- con riferimento alla mitigazione delle potenziali interferenze con il suolo ed il sottosuolo è stata rappresentata la presenza di pavimentazioni nelle aree di gestione dei rifiuti ed è stato previsto che, per i rifiuti prodotti dall'attività, sarà adoperata la modalità di stoccaggio in idonei contenitori coperti, al fine di evitare l'interazione diretta con la pavimentazione e il dilavamento durante gli eventi meteorici;
- con riferimento alle emissioni acustiche, le rilevazioni del rumore residuo presso i recettori considerati hanno restituito valori inferiori ai limiti normativamente previsti, così come per quel che attiene ai valori previsionali di immissione post-operam; sono stati comunque previsti un'indagine fonometrica alla messa a regime e azioni di monitoraggio dell'impatto acustico con frequenza prefissata in fase di esercizio, in modo da consentire, in caso di rilevato superamento dei limiti di zona, l'adozione di misure mitigative ulteriori rispetto a quelle già previste (costituite dal posizionamento di pannelli fonoassorbenti e/o fonoisolanti, ovvero dall'incapsulamento delle unità critiche, ove possibile);
- con riferimento agli impatti sul paesaggio, sui beni culturali e sul patrimonio archeologico, gli interventi previsti dal progetto di variante saranno realizzati all'interno dell'area già recintata da muratura perimetrale in cui si svolgono le attività allo stato già autorizzate, in un contesto che vede già la presenza di diverse ulteriori aree connotate da insediamenti di attività produttive;
- con riferimento all'impatto sul traffico veicolare, è stato rappresentato che lo stabilimento in progetto sarà facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza ad arterie stradali extraurbane; tuttavia, in considerazione del carattere generico del riscontro fornito dalla Società proponente in relazione alla richiesta valutazione degli effetti producibili dall'incremento dei transiti connesso al funzionamento dell'impianto, nella configurazione prevista dalla variante progettuale, sulla viabilità comunale (via Quaranta Moggia e via Ponte delle Tavole), ritenuto comunque che all'incremento medio dei transiti giornalieri stimato nello Studio di Impatto Ambientale non possano essere associate modifiche significative della concentrazione degli inquinanti atmosferici generati dal traffico veicolare nell'area di riferimento, si è ritenuto necessario proporre la condizione ambientale n.8;
- è stato predisposto un progetto di monitoraggio ambientale nell'ambito del quale sono state previste attività di rilevamento periodico inerenti alle emissioni in atmosfera generate, alle emissioni ed alle immissioni acustiche prodotte, allo stato di concentrazione degli inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee, allo stato di concentrazione degli inquinanti nello scarico in pubblica fognatura, alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto ed in uscita dall'impianto, allo stato dei contenitori dei rifiuti, dei bacini di contenimento posti al di sotto degli stoccaggi di rifiuti liquidi, delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, delle pavimentazioni, della rete fognaria interna, degli impianti installati, dei cassoni nell'area di

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

deposito temporaneo; sulla base delle valutazioni istruttorie condotte sono state proposte le condizioni ambientali nn.3, 4, 5, 6 e 7;

preso atto che

- la Società proponente ha prodotto relazione asseverata attestante la presenza nell'impianto, sulla base delle caratteristiche strutturali e gestionali dello stesso risultanti dal proposto progetto di variante non sostanziale, di luoghi classificati in "Zone in cui potrebbero formarsi atmosfere esplosive", rappresentandone l'ubicazione in specifica Tavola AT.01 "Planimetria Impianto con classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione"; in proposito, con nota prot. n.68111 del 3 novembre 2023, il Dipartimento Provinciale di Napoli dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha espressamente demandato all'autorità competente le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire negli atti autorizzativi ai sensi della D.G.R.C. 223/2019; ancora in proposito, nel corso del procedimento, in relazione al progetto proposto è stato espresso parere preventivo favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- la Società proponente ha prodotto relazione asseverata attestante la non assoggettabilità dell'impianto, sulla base delle caratteristiche strutturali e gestionali dello stesso risultanti dal proposto progetto di variante non sostanziale, alle disposizioni del D.Lgs. n.105/2015, e fermo restando che, nell'esercizio dell'impianto in progetto, dovrà in ogni caso essere sempre verificato ed assicurato il rispetto dei limiti previsti nell'Allegato 1, Parte 1 e Parte 2 del D.Lgs. n.105/2015;

fermo restando l'obbligo per la Società proponente di garantire il rispetto delle pertinenti previsioni normative in materia ambientale (ivi comprese quelle di assicurare il periodico aggiornamento del Piano di Emergenza Interno e la trasmissione al Prefetto competente per territorio delle informazioni necessarie per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna) e di dare attuazione alle soluzioni impiantistiche e gestionali ed agli accorgimenti descritti nello Studio di Impatto Ambientale agli atti del procedimento, come da ultimo revisionato in data 8 febbraio 2024, al fine della mitigazione degli impatti ambientali potenzialmente connessi alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in progetto si propone di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni ambientali da considerare aggiuntive rispetto agli accorgimenti per la mitigazione degli impatti ambientali riportati nello Studio di Impatto Ambientale trasmesso dalla Società proponente:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST – OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	01
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ aspetti gestionali ➤ emissioni in atmosfera ➤ mitigazioni

N.	Contenuto	Descrizione
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ nell'elaborato denominato "R.CH.01 – Relazione di riscontro chiarimenti a seguito CdS del 09/01/2024" la Società proponente ha rappresentato, tra l'altro, che: in merito alla produzione di COV, il calcolo viene effettuato per quelle che sono le principali tipologie gestibili dalla Società proponente nell'impianto in progetto, costituite da prodotti generalmente utilizzati da autocarrozzerie, officine e attività simili, che saranno oggetto dell'attività della linea di triturazione; dall'analisi effettuata, si riscontra la presenza prevalente di acetato di n-butile e xilene; per i filtri a carboni attivi associati al trituratore t2, obbligo di utilizzo di carboni attivi con alta capacità di adsorbimento (maggiore o uguale al 25%) ed espressamente indicati dal produttore come idonei all'adsorbimento di xilene e acetato di butile
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio) Dovrà essere trasmessa all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania specifica relazione annuale accompagnata da fatture di acquisto e formulari di smaltimento
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST – OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	02
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ aspetti progettuali ➤ aspetti gestionali
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ la scheda tecnica magazzino prodotti finiti su pallet prevede la possibilità di fornitura di equipaggiamenti

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
		aggiuntivi per la protezione fisica da colpi e che non è stata trasmessa la distinta richiamata nel paragrafo 7.0 inerente all'offerta; obbligo di equipaggiamento del magazzino prodotti finiti su pallet con paracolpi e guard rail di protezione
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM (fase di esercizio) Dovrà essere trasmessa all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania specifica relazione annuale accompagnata da fatture di acquisto e report fotografico dell'avvenuta installazione
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE – OPERAM e POST – OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	03
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ atmosfera ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ la BAT per il trattamento dei rifiuti prevede una frequenza minima semestrale di monitoraggio delle emissioni in atmosfera di polveri e TVOC, ➤ è prevista la gestione di numerose tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ➤ nelle vicinanze dell'impianto sono presenti altri insediamenti industriali, il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere modificato, prevedendo che il monitoraggio di tutte le emissioni in atmosfera abbia frequenza <u>trimestrale</u> (Tab. 15 e Tab. 15.2 del PMA);
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (fase precedente alla cantierizzazione) Il PMA integrato/modificato dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania;

N.	Contenuto	Descrizione
		POST OPERAM (fase di esercizio) Vedasi condizione ambientale n.7
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE – OPERAM e POST – OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	04
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ emissioni ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ è prevista la gestione di numerose tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ➤ nelle vicinanze dell'impianto sono presenti altri insediamenti industriali, ➤ le emissioni fugitive dal reparto di stoccaggio liquidi avranno presenza di umidità, ➤ nello Studio di Impatto Ambientale si riporta, relativamente alla carica filtrante a carboni attivi installata nel sistema di abbattimento con filtro passivo per le emissioni fugitive dal reparto di stoccaggio liquidi in serbatoi, che il fornitore indica che la carica filtrante possa avere una vita compresa tra i 6 mesi e i 2 anni, a seconda delle concentrazioni in ingresso e dell'effettiva operatività dell'impianto e che <i>"In conseguenza di ciò, sarà prevista un'analisi di laboratorio semestrale sul media EET installato al fine di verificare la necessità di una sua sostituzione"</i> il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere integrato, prevedendo, successivamente al primo semestre di nuovo caricamento, un'analisi di laboratorio con frequenza <u>trimestrale</u> sulla carica filtrante a carboni attivi installata, al fine di verificare tempestivamente la necessità di una sua sostituzione.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (fase precedente alla cantierizzazione) Il PMA integrato/modificato dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania POST OPERAM (fase di esercizio) Vedasi condizione ambientale n.7
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE – OPERAM (fase precedente alla cantierizzazione)
2	Numero Condizione	05
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ atmosfera ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ il PMA (Tab. 15.2) prevede un "Punto di controllo emissioni diffuse" P1, localizzato "in prossimità della zona di stoccaggio in serbatoi", ➤ è previsto che "le uscite di ciascun serbatoio saranno canalizzate in ingresso al filtro a secco con apposita rete di piping" (vedi S.I.A. par. 5.1.2.1.), il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere modificato, prevedendo che il punto di controllo P1 delle emissioni fugitive dal reparto di stoccaggio liquidi sia precisamente posizionato in corrispondenza dell'emissione del filtro a secco
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (fase precedente alla cantierizzazione) Il PMA integrato/modificato dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
	152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE – OPERAM e POST – OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	06
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ atmosfera ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Considerato che: ➤ è prevista la gestione di numerose tipologie di rifiuti liquidi, ➤ il PMA prevede, in corrispondenza del punto di emissione P1, il monitoraggio delle Polveri tot. e dei mercaptani (Tab. 15.2), il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere integrato, prevedendo, in aggiunta ai parametri già previsti, in corrispondenza del punto di emissione P1, il monitoraggio del TVOC (metodo di rilevamento EN 12619, limite 30 mg/Nm ³), con frequenza <u>trimestrale</u> .
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM (fase precedente alla cantierizzazione) Il PMA integrato/modificato dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania POST OPERAM (fase di esercizio) Vedasi condizione ambientale n.7
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM, CORSO D'OPERA E POST-OPERAM

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
2	Numero Condizione	07
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Gli esiti di tutte le attività di monitoraggio ante-operam, in corso d'opera e post-operam previste dal progetto di monitoraggio, comprensivi delle azioni correttive eventualmente adottate ai sensi del paragrafo 6 del progetto di monitoraggio ambientale trasmesso, dovranno essere comunicati all'Ufficio Speciale 601200 " <i>Valutazioni Ambientali</i> " della Regione Campania mediante invio di specifica relazione annuale (e, comunque, con la massima tempestività in caso di adozione delle dette azioni correttive). Con specifico riferimento alle emissioni odorigene, dovranno essere tempestivamente previste, quali azioni correttive in caso di accertati impatti molesti per la popolazione locale: efficientamento gestionale dei cicli di processo responsabili della generazione dell'effetto (ivi compresa la riduzione dei tempi di permanenza dei rifiuti in impianto) e, in caso di inefficacia nella risoluzione della problematica, eliminazione delle tipologie di rifiuti responsabili della generazione dell'effetto.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM, CORSO D'OPERA e POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 " <i>Valutazioni Ambientali</i> " della Regione Campania

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM
2	Numero Condizione	08
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ aspetti gestionali ➤ atmosfera

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
4	Oggetto della condizione	I transiti giornalieri dei mezzi di trasporto connessi al funzionamento dell'impianto dovranno essere contenuti entro il valore massimo indicato nello Studio di Impatto Ambientale al paragrafo 5.1.11
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM (fase di esercizio) La Società proponente invierà all'Ufficio Speciale "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania un report annuale con indicazione dei transiti giornalieri come risultanti dai pertinenti documenti previsti dalle vigenti normative (Registro di carico e scarico, Formulari Identificativi dei Rifiuti, MUD, omologhe, ecc.)
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania

L'avv. Brancaccio, in qualità di Autorità competente in materia di VIA, sulla scorta della puntuale istruttoria condotta dal dott. Scalfati che ha preso in considerazione tutti gli aspetti, valutandone i possibili impatti su tutte le componenti ambientali interessate e tenuto conto della proposta favorevole di parere di via dallo stesso istruttore proposta con le relative condizioni ambientali che sono da aggiungere agli accorgimenti proposti dalla società per la mitigazione ambientale, esprime parere favorevole di VIA con tutte le condizioni ambientali ante operam e post operam indicate nella proposta di parere VIA.

Il dott. Parrella, dirigente dell' UOPC Ambito 1 dell'ASL NA 3 Sud, conferma i pareri sfavorevoli espressi con note prot. 58297 del 11/03/2024 e prot. 81840 del 12/04/2024.

Il dott. De Geronimo, dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, esprime parere sfavorevole a seguito di quanto rappresentato dal Comune in Conferenza e alla luce dei pareri espressi dal Comune e dall'ASL.

L'arch. Caputo, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali chiede ai rappresentanti del Comune di confermare l'assenza di vincoli paesaggistici nell'area di intervento.

L'ing. Ciccarelli, responsabile Settore Urbanistica del Comune di Marigliano conferma.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'arch. Caputo, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, fermo restando che l'area non risulti sottoposta a vincoli paesaggistici, come confermato dal Comune, in considerazione che in tali circostanze non è necessario il parere della Soprintendenza e avendo già espresso parere favorevole sotto il profilo della prevenzione incendi, esprime parere definitivo favorevole.

L'arch. Caputo lascia la Conferenza alle ore 12.07.

L'avv. Brancaccio, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania, esprime parere non favorevole in quanto il parere sfavorevole espresso a seguito degli opportuni approfondimenti dal dirigente della UOD 501708 ex art. 208 del D.lgs. 152/06 per le motivazioni relative agli aspetti urbanistici segnalati dal Comune ed assunte a fondamento del parere sfavorevole dello stesso ente, risulta prevalente e condizionante l'intero procedimento, atteso che l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06 è fondamentale ed imprescindibile per la realizzazione e gestione dell'impianto in questione.

L'ing. Raia della società PERNA chiede all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli di rappresentare un parere tecnicamente motivato e l'istruttoria condotta, in quanto nell'espressione del parere la UOD si rifà solo ai pareri sfavorevoli espressi dal Comune e dall'ASL.

Il dott. De Geronimo, dirigente della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli rappresenta che il parere espresso è chiaro e circostanziato, in quanto in riferimento alle motivazioni urbanistiche espresse dal Comune e in riferimento al parere espresso dall'ASL non possono che indurre ad una espressione sfavorevole da parte dell'Ufficio. La possibilità ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 di poter superare il parere del Comune attiene, come da recente e consolidata giurisprudenza, ad un bilanciamento di interessi con un onere di motivazione rafforzata del provvedimento autorizzatorio, bilanciamento di interessi di cui non si ravvisano gli estremi per il caso di specie. Non ci sono bilanciamenti di interessi né motivazioni che possono giustificare un bilanciamento di interessi in senso inverso a quanto espresso dal Comune e dell'ASL.

La dott.ssa Carotenuto, visti i pareri sfavorevoli espressi dal Rappresentante Unico della Regione Campania e dagli Uffici del Comune di Marigliano, ritenuto che gli stessi, per le competenze delle suddette Amministrazioni nel presente procedimento, siano da considerarsi prevalenti rispetto ai pareri favorevoli espressi dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, dalla Città Metropolitana di Napoli e dall'Ente Idrico Campano, conclude con esito sfavorevole la Conferenza di servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Interviene il sig. PERNA per rappresentare di aver già acquistato l'impianto con finanziamento, di avere delle grandi problematiche, di star subendo dei danni che non si possono immaginare e che lo stanno rovinando.

La **dott.ssa Carotenuto** ricorda ai presenti che sulla base di quanto previsto al paragrafo 7.2.4.4 degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania approvati con DGR 613/2021 il proponente e i soggetti partecipanti al procedimento e alla Conferenza di Servizi potranno formulare entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della presente bozza di Rapporto Finale le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui detti pronunciamenti. Le stesse dovranno essere trasmesse contestualmente a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi onde consentirne la tempestiva visione.

Sulla scorta di quanto esposto, la **dott.ssa Carotenuto**, di concerto con l'avv. Brancaccio, propone di fissare la **data dell'ultima seduta della Conferenza per il 27 maggio 2024, ore 11.30**, data sulla quale tutti i presenti concordano.

Punto 3. Varie ed eventuali.

La presente bozza di Rapporto Finale verrà pubblicata sul sito web istituzionale e di tale pubblicazione ne sarà data comunicazione ai partecipanti e a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati. **Ricorda inoltre che i provvedimenti dovranno essere trasmessi prima della seduta finale della Conferenza al fine di allegarli al Rapporto finale. I suddetti provvedimenti non dovranno superare i 3 MB per esigenze connesse alla decretazione.**

7. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 28/05/2024

La seduta ha inizio alle ore 15.40

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Avv. Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	competente PAUR VIA	
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Dott. Sergio Scalfati, istruttore VIA, e ing. Domenico Capocotta, funzionario.	
Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 501708	Avv. Pier Giorgio de Geronimo, dirigente, e dott.ssa Monica Montanaro	
ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1	Dott. Vincenzo Parrella, Responsabile (dalle 16)	
Comune di Marigliano	Ing. Andrea Cicarelli, responsabile Settore Urbanistica, e Ing. Giuseppe Terracciano, responsabile Settore Ambiente Sindaco dott. Giuseppe Iossa	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Comando Vigili del Fuoco di Napoli	Arch. Domenico Caputo, RUAS	Nomina RUAS prot. 6963 del 08/01/2024 Delega prot. 1186 del 09/01/2024

Per la società Perna Ecologia S.p.A. sono presenti Fabio Moretti (amministratore unico), l'ing. Marco Raia (consulente, delega 363/2024 del 23/05/2024), dott. Vincenzo Guadagno (referente aziendale del procedimento), dott. Antonio Guadagno, geom. Antonio Esposito Corcione (consulente), dott. Vincenzo Feliciello, sig. Paolino Perna (azionista) e l'avv. Eduardo De Ruggiero (consulente).

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

La dott.ssa Carotenuto comunica che la seduta sarà registrata ai soli fini della stesura del resoconto, ove necessario. La registrazione pertanto non potrà essere ceduta a nessuno dei partecipanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. esame delle eventuali osservazioni pervenute e discussione finale;
2. predisposizione del Rapporto Finale;
3. varie ed eventuali.

Punto 1. ESAME DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI PERVENUTE E DISCUSSIONE FINALE

La dott.ssa Carotenuto ricorda che la Conferenza di Servizi de qua, nella seduta del 22/04/2024, visti i pareri sfavorevoli espressi dal Rappresentante Unico della Regione Campania e dagli Uffici del Comune di Marigliano, ritenuto che gli stessi, per le competenze delle suddette Amministrazioni nel presente procedimento, fossero da considerarsi prevalenti rispetto ai pareri favorevoli espressi dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, dalla Città Metropolitana di Napoli e dall'Ente Idrico Campano, si è conclusa provvisoriamente con esito sfavorevole in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

La dott.ssa Carotenuto riassume quindi quanto intervenuto successivamente alla seduta della Conferenza del 22/04/2024:

- con nota prot. 215379 del 30/04/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della Bozza di Rapporto Finale del 22/04/2024, ha assegnato dieci giorni per la formulazione di eventuali osservazioni ed ha programmato la quinta seduta della Conferenza per il giorno 27/05/2024;
- con pec del 10/05/2024 la società Perna Ecologia S.p.A. ha trasmesso le proprie osservazioni alla Bozza di Rapporto Finale del 22/04/2024;

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- con DD n. 119 del 23/05/2024 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha emanato il provvedimento di VIA;
- con nota prot. 17542 del 24/05/2024 il Responsabile del Settore III del Comune di Marigliano ha chiesto il rinvio della Conferenza del 27/05/2024 al 28/05/2024 per inderogabili impegni istituzionali;
- con mail del 24/05/2024 la Responsabile del Procedimento ha comunicato lo spostamento della seduta della Conferenza al 28/05/2025.

Prima di lasciare la parola ai rappresentanti dei servizi, **la dott.ssa Carotenuto**, con riferimento alle osservazioni società Perna Ecologia S.p.A., trasmesse il 10/05/2024, in merito a quanto rappresentato nelle stesse sulla supposta natura del PAUR, evidenzia che queste contrastano con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 198 del 19/06/2018. Infatti, la suprema Corte ha stabilito che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Esso ha, dunque, una natura unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto ed è finalizzato a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto.

La dott.ssa Carotenuto dà quindi la parola ai servizi per la discussione finale, anche con riferimento alle osservazioni della società Perna Ecologia S.p.A..

L'ing. Terracciano informa la Conferenza di aver trasmesso una nota alla sola UOD 50 17 08.

La dott.ssa Carotenuto ne chiede la trasmissione immediata alla pec dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali.

La dott.ssa Carotenuto, reperita la nota **prot. 17866 del 28/05/2024 del Comune di Marigliano** nella pec, la condivide a video, ne dà lettura e la trasmette con mail alla società Perna.

Alla fine della lettura **l'avv. De Ruggiero** rappresenta di prendere atto della nota del Comune nella quale lo stesso si rifà alle sue espressioni passate. In ogni caso ribadisce che si tratta di un ampliamento di un impianto esistente la cui compatibilità è già stata accertata dagli organi competenti e dal TAR, per cui in assenza di novità negative dal punto di vista ambientale ritiene che il progetto possa essere assentito.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Carotenuto chiede quindi ai rappresentanti delle amministrazioni e ai Rappresentanti Unici di esprimere i propri pareri definitivi anche alla luce delle osservazioni della società Perna Ecologia S.p.A..

L'ing. Ciccarelli e l'ing. Terracciano del Comune di Marigliano confermano i propri pareri sfavorevoli prot. 8793 del 11/03/2024 e prot. 12306 del 11/04/2024 per le motivazioni ivi contenute e confermate dopo le osservazioni della società con la nota prot. 17866 del 28/05/2024.

L'arch. Caputo, in qualità di **rappresentante del Comando dei VV.FF. di Napoli**, non essendo cambiate le condizioni conferma il proprio parere favorevole di cui alla nota prot. 11626 del 28/02/2024 con tutte le condizioni e le prescrizioni ivi riportate.

L'avv. Brancaccio, in qualità di **Autorità competente in materia di VIA**, conferma il parere di VIA favorevole con condizioni ambientali già espresso nella seduta del 22/04/2024 ed oggetto del DD n. 119 del 23/05/2024 già agli atti del procedimento.

Il dott. Parrella, **dirigente dell' UOPC Ambito 1 dell'ASL NA 3 Sud**, conferma i pareri sfavorevoli espressi con note prot. 58297 del 11/03/2024 e prot. 81840 del 12/04/2024.

L'avv. de Geronimo, **dirigente della UOD 50 17 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli**, conferma il parere sfavorevole già espresso nella seduta del 22/04/2024 rappresentando le seguenti motivazioni: in riferimento al caso di specie, non si evidenzia una motivazione rafforzativa che consenta alla scrivente amministrazione di superare il dissenso del Comune interessato, in quanto vi sarebbe una ingiustificata e inammissibile ingerenza nelle funzioni di governo del territorio che sono assegnate dalla normativa sia statale che regionale ai comuni, nel pieno rispetto dell'art. 114, comma 2, Cost. Di fatto, nel corso dell'istruttoria non sono emerse ragioni di interesse pubblico sottese alla richiesta di variante proposta dalla società che avrebbero consentito alla scrivente U.O.D. di superare il dissenso del Comune nell'ambito del contemperamento degli interessi in gioco. Si deve ribadire, in funzione dei principi di "buona amministrazione" e di "leale collaborazione" tra istituzioni, che il dissenso espresso da un'Amministrazione locale in relazione all'ampliamento di un impianto di rifiuti che insiste nel proprio territorio, deve riportare, nonostante la valenza per così dire non "rafforzata" del parere espresso (non curando "interessi sensibili"), le puntuali ragioni sottese alla scelta di disattendere le valutazioni espresse altrettanto puntualmente dall'Amministrazione dissenziente: un contemperamento di interessi pubblici, quale forma di perseguimento dell'interesse primario nella contestuale considerazione di tutti gli interessi coinvolti, anche quelli secondari (non "sensibili" del Comune) eventualmente presenti nella vicenda amministrativa, siano suscettibili di essere integralmente, irrimediabilmente ed ineluttabilmente lesi dal rilascio del titolo autorizzativo

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

[Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2020, n. 4896.]. Ancora, sul punto, per quanto di competenza, si ricorda quanto da ultimo affermato dal Consiglio di Stato, IV, sent. 10 agosto 2020, n. 4991 che evidenzia l'onere di motivazione rafforzata del provvedimento autorizzatorio. “Se è vero che l’Amministrazione procedente può superare l’eventuale dissenso del comune anche quando motivato da ragioni di pianificazione urbanistica e quindi direttamente interconnesso con il valore di variante del provvedimento autorizzatorio, una tale opzione deve rinvenire solide evidenze giustificatrici nel bilanciamento degli opposti interessi cui è deputata la conferenza di servizi, evidenze da riversarsi nel provvedimento finale. Ciò si traduce ragionevolmente in un onere di motivazione rafforzato, sia in virtù del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, sia per omaggio alle regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, in ottemperanza alle quali il superamento dei dissensi deve trovare organica motivazione nel provvedimento finale.”. Il Consiglio di Stato pur ricordando che il comma 6 articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 afferma che l’approvazione del progetto: “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”, ha altresì rilevato che il comma 3 del medesimo articolo precisa invece che: “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Secondo la giurisprudenza suindicata, dunque, i due commi vanno interpretati nel senso che occorre motivare: “le ragioni di pubblico interesse sottese ad una scelta pianificatoria provinciale che si pone in aperto contrasto rispetto alla posizione assunta dal Comune in sede conferenziale, nonché rispetto alla formale variante urbanistica comunale”. Sui due commi dell’articolo 208, sopra citato, il Consiglio di Stato fa una affermazione di interpretazione generale: “la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.”.

L’arch. Caputo, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, fermo restando che l’area non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici, come confermato dal Comune, in considerazione che in tali circostanze non è necessario il parere della Soprintendenza e avendo già espresso parere favorevole sotto il profilo della prevenzione incendi, conferma il parere definitivo favorevole già espresso.

L’avv. Brancaccio, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania, sulla scorta dei pronunciamenti delle strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania coinvolti nel procedimento (VIA, ASL, ARPAC, UOD 50 17 08), nei limiti delle proprie competenze, nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., esprime il seguente parere univoco e vincolante: valutati tutti i pareri e i contributi forniti

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

dagli uffici regionali comparativamente, si è addivenuti ad un giudizio di prevalenza che si concretizza, per le motivazioni seguenti e per quelle contenute nei singoli pareri non favorevoli espressi dall'ASL e dalla UOD 50 17 08, in un parere NON FAVOREVOLE alla realizzazione del "Progetto di variante sostanziale ad un impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti" - oggetto dell'istanza presentata dalla Società Perna Ecologia ed oggetto del presente procedimento attivato ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

A tal uopo si è tenuto conto della rilevanza e delle motivazioni dei pareri espressi, del ruolo che i diversi uffici regionali assumono in sede di conferenza, del potere che ciascuno di essi avrebbe di condizionare l'esito del procedimento, nonché delle leggi di settore. In tale ottica è stato ritenuto prevalente ed insuperabile il parere non favorevole espresso dalla U.O.D. 501708 della Regione Campania in materia di art. 208 ex Dlgs. 152/06 per le motivazioni espresse dalla stessa UOD che qui si intendono riportate e trascritte, ciò in quanto le norme di settore attribuiscono all'autorizzazione ex art.208 del Dlgs. 152/06 un acclarato carattere di riferimento primario che, di fatto, costituisce l'autorizzazione unica, necessaria ed imprescindibile ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti ascritti alla tipologia del progetto in questione. Senza l'autorizzazione ex art.208 del D.lgs. 152/06 infatti, l'intervento non potrebbe in alcun caso essere realizzato. Va da sé quindi che nella fattispecie in questione, anche considerando gli altri pareri favorevoli, questi devono essere ritenuti secondari rispetto all'espressione negativa dell'ufficio regionale 501708 competente in materia di art. 208 D.lgs. 152/06.

La dott.ssa Carotenuto, visti i pareri sfavorevoli espressi dal Rappresentante Unico della Regione Campania e dagli Uffici del Comune di Marigliano, ritenuto che gli stessi, per le competenze delle suddette Amministrazioni nel presente procedimento, come già dettagliatamente riportate nel resoconto della seduta della Conferenza del 9 gennaio 2024, siano da considerarsi prevalenti rispetto ai pareri favorevoli espressi dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (parere in materia di prevenzione incendi), dalla Città Metropolitana di Napoli (Parere in qualità di Ente di Controllo) e dall'Ente Idrico Campano (autorizzazione allo scarico in fognatura), conferma la conclusione con esito sfavorevole della Conferenza di servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il sig. Perna rappresenta di aver costruito un impianto, di pagare le tasse e di non condividere la posizione del Comune e i pareri sfavorevoli che sono stati rilasciati. Mette in evidenza che l'attività che svolge dà lavoro a molte persone.

Punto 2. PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO FINALE

La dott.ssa Carotenuto comunica che nel Rapporto Finale della Conferenza, rispetto alla bozza già nella conoscenza di tutti i partecipanti al procedimento:

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- verrà aggiornato il punto 2. *Iter procedimento* con quanto avvenuto a valle della Conferenza del 22/04/2024;
- verrà aggiunto il resoconto della seduta odierna;
- verrà sostituito l'elenco provvisorio degli allegati con l'elenco definitivo.

La **dott.ssa Carotenuto** informa che il Rapporto Finale verrà sottoposto alla firma dei rappresentanti dei diversi soggetti presenti all'ultima seduta della Conferenza attraverso l'applicazione Adobe Acrobat Sign privo degli allegati, comunque elencati nello stesso, a causa del vincolo tecnologico di 10 MB e 100 pagine imposto dall'applicazione.

Il Rapporto finale dopo l'acquisizione delle firme sarà pubblicato sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9677**.

Link per l'Area consultazione fascicoli

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione fascicoli VIA/consultazione fascicoli VIA](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA)

Interviene il **dott. Feliciello** che precisa che l'autorizzazione art. 208, vigente e validata da una sentenza del TAR, è stata rilasciata nonostante i pareri negativi del Comune e dell'ASL basati fondamentalmente sulle stesse motivazioni e che in quell'occasione tali pareri sfavorevoli sono stati superati.

L'**Avv. de Geronimo** evidenzia che il Comune ha più volte affermato che il progetto presentato si configura, tra l'altro, non come un adeguamento dell'impianto esistente ma si tratta di una nuova costruzione in grado di trasformare in modo durevole l'assetto dei luoghi e l'area coperta. Quindi, una situazione ex novo che si va a costituire e che entra in un diverso assetto giuridico. L'Autorizzazione ex art. 208 D. Lgs 152/2006 s.m.i. tiene conto dei pareri che confluiscono nella stessa. In questo caso, si ritiene che il parere sfavorevole del Comune non sia superabile in quanto le motivazioni non appaiono illogiche e non sono ravvisabili motivazioni di interesse pubblico prevalenti che possano portare a derogare alle norme citate dal Comune nelle motivazioni del proprio parere sfavorevole.

Il **dott. Feliciello** ribadisce che non si tratta di una costruzione nuova.

Punto 3. VARIE ED EVENTUALI

La **dott.ssa Carotenuto** rammenta che, ai sensi del paragrafo 7.2.4.7 “*Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale*” degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il presente Rapporto finale della Conferenza di Servizi con valenza di Verbale unitario della Conferenza.

La seduta si chiude alle ore 16.50.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL RAPPORTO FINALE

1. prot. 161/2024 del 02/01/2024 dell'ARPAC Dipartimento di Napoli
2. prot. 546 del 09/01/2024 dell'Ente Idrico Campano
3. prot. 3749 del 10/01/2024 della Città Metropolitana di Napoli
4. prot. 11626 del 28/02/2024 del Comando Vigili del Fuoco di Napoli
5. prot. 8793 del 11/03/2024 del Comune di Marigliano
6. prot. 58297 del 11/03/2024 dell'ASL NA 3 Sud
7. Osservazioni PERNA del 22/03/2024
8. prot. 12306 del 11/04/2024 del Comune di Marigliano
9. prot. 81840 del 12/04/2024 dell'ASL NA 3 Sud
10. Osservazioni PERNA del 10/05/2024
11. DD n. 119 del 23/05/2024
12. prot. 17866 del 28/05/2024 del Comune di Marigliano

Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto

Nevia Carotenuto
Nevia Carotenuto (03/giu/2024 09:44 GMT+2)

Responsabile US 60 12 00/
Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio

Simona Brancaccio
Simona Brancaccio (03/giu/2024 10:05 GMT+2)

Regione Campania - UOD 50.17.08
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

Pier Giorgio de Geronimo
pier giorgio de Geronimo (11/giu/2024 10:55 GMT+2)



US 60 12 00

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

*ASL NA 3 Sud, UOPC Ambito 1
Dott. Vincenzo Parrella*

Parrella Vincenzo

Parrella Vincenzo (03/giu/2024 15:21 GMT+2)

*Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli
Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato
Arch. Domenico Caputo*

Domenico Caputo

Domenico Caputo (07/giu/2024 20:29 GMT+2)

*Comune di Marigliano
Responsabile Settore Urbanistica
Ing. Andrea Ciccarelli*

Andrea Ciccarelli

Andrea Ciccarelli (03/giu/2024 12:41 GMT+2)

*Comune di Marigliano.
Responsabile Settore Ambiente
Ing. Giuseppe Terracciano*

Giuseppe Terracciano

Giuseppe Terracciano (03/giu/2024 10:31 GMT+2)

*Società Perna Ecologia S.p.A.
Amministratore Unico
Fabio Moretti*

Fabio Moretti

Fabio Moretti (03/giu/2024 10:17 GMT+2)